SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 151° - Numero 193

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 19 agosto 2010** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-85081

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura per l'inserimento degli atti nella *Gazzetta Ufficiale* telematica, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica: gazzettaufficiale@giustizia.it, curando che nella nota cartacea di trasmissione siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

SOMMARIO

DECRETI PRESIDENZIALI

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 13 agosto 2010.

Ulteriori interventi urgenti diretti a fronteggiare gli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009. (Ordinanza n. 3892). *(10A10347)* . . . . *Pag.* 1

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 13 agosto 2010.

Ulteriori interventi urgenti diretti a fronteggiare gli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009. (Ordinanza n. 3893). *(10A10348)* . . . . *Pag.* 2

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero della giustizia

DECRETO 29 luglio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Marchioretto Larisa, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato. *(10A10125)* *Pag.* 4

DECRETO 29 luglio 2010.

Riconoscimento, al sig. Fadda Fabio, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato. *(10A10126)*. . . . . . . *Pag.* 6

DECRETO 29 luglio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Sammicheli Gianna, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato. *(10A10127)* *Pag.* 7

PROVVEDIMENTO 13 luglio 2010.

Modifica dei PP.DG 16 luglio 2007, 8 aprile 2009 e 15 febbraio 2010 di accreditamento tra i soggetti ed enti abilitati a tenere corsi di formazione, dell'associazione «Aequitas A.D.R.», in Torino. *(10A09845)*. . . . . *Pag.* 9

PROVVEDIMENTO 14 luglio 2010.

Accreditamento tra i soggetti ed enti abilitati a tenere corsi di formazione, dell'associazione senza fini di lucro, non riconosciuta «Camera ADR Formazione», in Napoli. *(10A09844)* . . . . *Pag.* 9

Ministero della salute

DECRETO 20 luglio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Vernica Daniela, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A09846)* *Pag.* 10

DECRETO 20 luglio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Fudulache Steliana Mihaela, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A09847)* . . . . *Pag.* 11

DECRETO 20 luglio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Achimov Alina, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A09848)* *Pag.* 11

Ministero dello sviluppo economico

DECRETO 19 luglio 2010.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa agricola Molinatico Società Cooperativa a r.l., in Baselica di Borgo Val di Taro. *(10A10346)* . . . . *Pag.* 12

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DECRETO 28 luglio 2010.

Proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo denominato «Omnia Qualità S.r.l.» ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Carota dell'Altopiano del Fucino». *(10A09906)* . . . . *Pag.* 13

DECRETO 28 luglio 2010.

Autorizzazione all'organismo denominato «3A - Parco Tecnologico Agroalimentare dell'Umbria Soc. cons. a r.l.» ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Colline Pontine» registrata in ambito Unione europea ai sensi del Regolamento (CE) n. 510/2006. *(10A09907)* . . *Pag.* 13

DECRETO 2 agosto 2010.

Riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Dolcetto di Diano d'Alba» o «Diano d'Alba» e approvazione del relativo disciplinare di produzione. *(10A09905)* . . . . *Pag.* 14

DECRETO 3 agosto 2010.

Riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini «Oltrepò Pavese Pinot grigio» ed approvazione del relativo disciplinare di produzione. *(10A09965)* . . . . *Pag.* 23

DECRETO 3 agosto 2010.

Riconoscimento del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Bonarda dell'Oltrepò Pavese». *(10A09966)* . *Pag.* 29

DECRETO 3 agosto 2010.

Iscrizione di varietà di sorgo al relativo registro nazionale. *(10A10023)* . . . . *Pag.* 35

DECRETO 3 agosto 2010.

Accertamento dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella regione Sicilia. *(10A10085)*. . . . . *Pag.* 35

DECRETO 3 agosto 2010.

Accertamento dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nelle provincie di Verona e Vicenza. *(10A10086)* . *Pag.* 37

DECRETO 3 agosto 2010.

Accertamento dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nelle provincie di Padova, Venezia e Vicenza. *(10A10087)* . . . . *Pag.* 38

PROVVEDIMENTO 6 agosto 2010.

Modifica del disciplinare di produzione della denominazione «Pesca e Nettarina di Romagna» registrata in qualità di indicazione geografica protetta in forza al reg. (CE) n. 134 del 20 gennaio 1998. *(10A10084)* . . . . *Pag.* 39

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

DECRETO 29 luglio 2010.

Autorizzazione alla «M.A.R. S.r.l.» di Genova ad effettuare la manutenzione/revisione di dispositivi di salvataggio. *(10A09967)* . . . . *Pag.* 51

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero della salute

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Suldimet 200 premiscela per alimenti medicamentosi» *(10A10026)*. . . . . *Pag.* 51

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Aviochina» *(10A10027)*. . . . . *Pag.* 51

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Aviochina» *(10A10025)*. . . . . *Pag.* 52

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

Parere inerente la richiesta di modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Vin Santo di Montepulciano». *(10A10024)* . . . . *Pag.* 52

Agenzia italiana del farmaco

Comunicato di rettifica relativo all'estratto della determinazione n. 1824 del 20 luglio 2010 recante l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Levocetirizina DOC Generici». *(10A10123)* . . . . *Pag.* 54

Comunicato di rettifica relativo all'estratto della determinazione n. 1546 del 2 febbraio 2010 recante l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Levocetirizina EG». *(10A10124)*. . . . . *Pag.* 54

Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche

Indirizzi in materia di parametri e modelli di riferimento del Sistema di misurazione e valutazione della performance. *(10A10122)*. . . . . *Pag.* 54

Regione Toscana

Approvazione dell'ordinanza n. 24 del 6 agosto 2010 *(10A10349)*. . . . . *Pag.* 54

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 197/L

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 luglio 2010, n. **133.**

Nuovo regolamento di attuazione della legge 25 marzo 1985, n. 106, concernente la disciplina del volo da diporto o sportivo. *(10G0149)*

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 198

Autorità per le garanzie nelle comunicazioni

DELIBERAZIONE 1° luglio 2010.

Misure di tutela degli utenti dei servizi di comunicazione mobili e personali. (Deliberazione n. 326/10/CONS). *(10A09778)*

DELIBERAZIONE 8 luglio 2010.

Definizione dell'Indice di qualità globale (IQG) del servizio universale. (Deliberazione n. 328/10/CONS). *(10A09779)*

DELIBERAZIONE 8 luglio 2010.

Determinazione degli obiettivi di qualità del servizio universale per l'anno 2010, in attuazione dell'articolo 61, comma 4, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259. (Deliberazione n. 329/10/CONS). *(10A09780)*

DELIBERAZIONE 22 luglio 2010.

Proroga dei termini del procedimento volto alla definizione di un modello di costo per la determinazione dei prezzi dei servizi di accesso all'ingrosso alla rete fissa di Telecom Italia S.p.a. ed al calcolo del valore del WACC ai sensi dell'articolo 73 della deliberazione n. 731/09/CONS. (Deliberazione n. 394/10/CONS). *(10A09781)*

DELIBERAZIONE 22 luglio 2010.

Consultazione pubblica sullo schema di provvedimento concernente l'identificazione e l'analisi del mercato dei servizi di diffusione radiotelevisiva per la trasmissione di contenuti agli utenti finali (mercato n. 18 fra quelli identificati dalla raccomandazione sui mercati rilevanti dei prodotti e dei servizi della Commissione europea). (Deliberazione n. 395/10/CONS). *(10A09782)*

DELIBERAZIONE 22 luglio 2010.

Modifiche al regolamento in materia di obblighi di programmazione ed investimento a favore di opere europee e di opere di produttori indipendenti adottato ai sensi dell'articolo 44 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177. (Deliberazione n. 397/10/CONS). *(10A09783)*

DELIBERAZIONE 22 luglio 2010.

Modifiche ed integrazioni alla deliberazione n. 244/08/CSP recante «Ulteriori disposizioni in materia di qualità e carte dei servizi di accesso a internet da postazione fissa ad integrazione della deliberazione n. 131/06/CSP». (Deliberazione n. 400/10/CONS). *(10A09784)*

DELIBERAZIONE 22 luglio 2010.

Avvio di una indagine conoscitiva sul settore della raccolta pubblicitaria. (Deliberazione n. 402/10/CONS). *(10A09785)*

DECRETI PRESIDENZIALI

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 13 agosto 2010.

Ulteriori interventi urgenti diretti a fronteggiare gli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009. (Ordinanza n. 3892).

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 286, del 6 aprile 2009 recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno interessato la provincia dell'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009 recante la dichiarazione dello stato d'emergenza in ordine agli eventi sismici predetti;

Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3753 del 6 aprile 2009, n. 3754 del 9 aprile 2009, n. 3755 del 15 aprile 2009, n. 3757 del 21 aprile 2009, n. 3758 del 28 aprile 2009, n. 3760 del 30 aprile 2009, n. 3761 del 1° maggio 2009, n. 3763 del 6 maggio 2009, n. 3766 dell'8 maggio 2009, n. 3769 del 15 maggio 2009, n. 3771 e n. 3772 del 19 maggio 2009, n. 3778, n. 3779 e n. 3780 del 6 giugno 2009, n. 3781 e n. 3782 del 17 giugno 2009, n. 3784 del 25 giugno 2009, n. 3789 e n. 3790 del 9 luglio 2009, n. 3797 del 30 luglio 2009, n. 3803 del 15 agosto 2009, n. 3805 del 3 settembre 2009, n. 3806 del 14 settembre 2009, n. 3808 del 15 settembre 2009, n. 3810 del 21 settembre 2009, n. 3811 del 22 settembre 2009, n. 3813 del 29 settembre 2009, n. 3814 del 2 ottobre 2009, n. 3817 del 16 ottobre 2009, n. 3820 del 12 novembre 2009, n. 3826 e n. 3827 del 27 novembre 2009, n. 3832 e n. 3833 del 22 dicembre 2009, n. 3837 del 30 dicembre 2009, n. 3843 del 19 gennaio 2010, n. 3845 del 29 gennaio 2010, n. 3857 del 10 marzo 2010, n. 3859 del 12 marzo 2010, n. 3866 del 16 aprile 2010, n. 3870 del 21 aprile 2010, 3877 del 12 maggio 2010, n. 3881 dell'11 giugno 2010, n. 3883 del 18 giugno 2010 e n. 3889 del 16 luglio 2010;

Visto l'art. 1, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, con cui si dispone che i provvedimenti ivi previsti sono adottati con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri emanata ai sensi dell'art. 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze per quanto attiene agli aspetti di carattere fiscale e finanziario;

Visto il decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, recante disposizioni urgenti per la cessazione dello stato di emergenza in materia di rifiuti nella regione Campania, per l'avvio della fase post emergenziale nel territorio della regione Abruzzo ed altre disposizioni urgenti relative alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed alla protezione civile;

Viste le note del Gabinetto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 14 e del 21 giugno 2010, nonché del 4 agosto 2010;

Viste la nota della Prefettura dell'Aquila del 1° giugno 2010, la nota del Gabinetto del Ministro dell'interno del 29 giugno 2010 e le note del Commissario delegato per la ricostruzione del 30 giugno e del 2 luglio 2010;

Viste la nota del Ministero dell'economia e delle finanze del 22 giugno 2010 e la nota del Commissario delegato per la ricostruzione del 25 giugno 2010;

Viste le note del Ministero dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2010;

D'intesa con la regione Abruzzo;

Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Dispone:

Art. 1.

1. Al fine di ridurre, per quanto possibile, il disagio economico della popolazione direttamente colpita dai tragici eventi del 6 aprile 2009, le successioni dei soggetti deceduti a causa degli eventi sismici che hanno interessato la regione Abruzzo il 6 aprile 2009 sono esenti dalle imposte di successione, ipotecarie e catastali, di bollo, nonché da ogni altra tassa o diritto, qualora sia accertato il rapporto di parentela di primo grado tra l'erede ed il *de cuius*.

Art. 2.

1. In conseguenza della situazione di emergenza determinatasi a seguito degli eventi sismici che il 6 aprile 2009 hanno colpito la regione Abruzzo, per garantire il necessario supporto allo svolgimento delle attività di competenza, il Provveditore interregionale alle opere pubbliche per il Lazio, l'Abruzzo e la Sardegna - soggetto attuatore ai sensi dell'art. 4, comma 2, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, può essere autorizzato a svolgere, nei limiti di 47 unità di personale e fino al 31 dicembre 2010, prestazioni di lavoro straordinario fino ad un massimo di 50 ore mensili pro capite, effettivamente prestate, oltre i limiti previsti dalla vigente normativa.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in euro 270.100, si provvede a valere sulle residue disponibilità di cui all'art. 14, comma 5, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, ed il Commissario delegato provvede alla conseguente rimodulazione del relativo piano finanziario.

Art. 3.

1. Per la prosecuzione delle attività volte a garantire il superamento dell'emergenza nei territori della regione Abruzzo colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco è autorizzato a garantire il necessario supporto operativo, fino al 31 dicembre 2010, assicurando una struttura operativa di 124 unità di personale, con turni da 16 ore anche a supporto dell'attività di ricostruzione nei territori colpiti.

2. Per il personale dei Vigili del fuoco, impegnato nelle attività di cui al comma 1, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al comma 11 dell'art. 7 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3782 del 17 giugno 2009. Al personale appartenente alle qualifiche dirigenziali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, direttamente impegnato nelle attività di cui al comma 1, continuano ad applicarsi, rispettivamente, le disposizioni di cui al comma 1 dell'art. 16 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3797 del 30 luglio 2009 e le disposizioni di cui al comma 2 dell'art. 16 della medesima ordinanza. Al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di qualifica dirigenziale e non, comandato fuori sede, è altresì corrisposto il trattamento di missione.

3. Gli oneri connessi all'applicazione dei commi precedenti, comprensivi anche delle spese di funzionamento dei mezzi, sono quantificati in massimo euro 8.353.000, a valere sulle residue disponibilità di cui all'art. 14, comma 5, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, ed il Commissario delegato provvede alla conseguente rimodulazione del relativo piano finanziario.

Art. 4.

1. Per assicurare, senza soluzione di continuità, il presidio dell'ordine pubblico nei centri storici e più in generale la vigilanza e la protezione degli insediamenti ubicati nei territori dei comuni di cui all'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3754 del 9 aprile 2009, il Ministero della difesa è autorizzato a prorogare fino al 30 settembre 2010 l'impiego di personale di cui all'art. 1, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3857 del 10 marzo 2010, nel limite di 350 unità.

2. Gli oneri connessi all'applicazione del presente articolo, e comprensivi delle spese di funzionamento dei mezzi, per l'utilizzo dei materiali impiegati e per le prestazioni di lavoro straordinario effettivamente rese in deroga alla vigente normativa, nel limite massimo di 75 ore mensili pro-capite, sono quantificati in massimo euro 2.235.000, a valere sulle residue disponibilità di cui all'art. 14, comma 5, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, ed il Commissario delegato provvede alla conseguente rimodulazione del relativo piano finanziario.

Art. 5.

1. Ai fini di una migliore programmazione delle risorse finanziarie di cui all'art. 3, comma 6, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, necessarie per provvedere al subentro dello Stato nel debito residuo derivante da finanziamenti preesistenti garantiti da immobili adibiti ad abitazione principale distrutti, ai sensi dell'art. 3, comma 1-*bis* del medesimo decreto-legge, la domanda di subentro a «Fintecna S.p.a.» ovvero alla società controllata e da essa indicata è presentata entro centoventi giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della presente ordinanza.

Art. 6.

1. Per il contenimento delle spese inerenti alle attività del Dipartimento della protezione civile, l'art. 5, comma 4, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3754 del 9 aprile 2009 e successive modificazioni ed integrazioni e l'art. 10, comma 6, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3755 del 15 aprile 2009 sono soppressi.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 agosto 2010

Il Presidente: BERLUSCONI

10A10347

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 13 agosto 2010.

Ulteriori interventi urgenti diretti a fronteggiare gli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009. (Ordinanza n. 3893).

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 286, del 6 aprile 2009 recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno interessato la provincia dell'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009 recante la dichiarazione dello stato d'emergenza in ordine agli eventi sismici predetti;

Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3753 del 6 aprile 2009, n. 3754 del 9 aprile 2009, n. 3755 del 15 aprile 2009, n. 3757 del 21 aprile 2009, n. 3758 del 28 aprile 2009, n. 3760 del 30 aprile 2009, n. 3761 del 1° maggio 2009, n. 3763 del 6 maggio 2009, n. 3766 dell'8 maggio 2009, n. 3769 del 15 maggio 2009, n. 3771 e n. 3772 del 19 maggio 2009, n. 3778, n. 3779 e n. 3780 del 6 giugno 2009, n. 3781 e n. 3782 del 17 giugno 2009, n. 3784 del 25 giugno 2009; n. 3789 e n. 3790 del 9 luglio 2009, n. 3797 del 30 luglio 2009, n. 3803 del 15 agosto 2009, n. 3805 del 3 settembre 2009, n. 3806 del 14 settembre 2009, n. 3808 del 15 settembre 2009, n. 3810 del 21 settembre 2009, n. 3811 del 22 settembre 2009, n. 3813 del 29 settembre 2009, n. 3814 del 2 ottobre 2009, n. 3817 del 16 ottobre 2009, n. 3820 del 12 novembre 2009, n. 3826 e n. 3827 del 27 novembre 2009, n. 3832 e n. 3833 del 22 dicembre 2009, n. 3837 del 30 dicembre 2009, n. 3843 del 19 gennaio 2010, n. 3845 del 29 gennaio 2010, n. 3857 del 10 marzo 2010, n. 3859 del 12 marzo 2010, n. 3866 del 16 aprile 2010, n. 3870 del 21 aprile 2010, 3877 del 12 maggio 2010, n. 3881 dell'11 giugno 2010, n. 3883 del 18 giugno 2010 e n. 3889 del 16 luglio 2010;

Visto l'art. 1, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, con cui si dispone che i provvedimenti ivi previsti sono adottati con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri emanata ai sensi dell'art. 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze per quanto attiene agli aspetti di carattere fiscale e finanziario;

Visto il decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, recante disposizioni urgenti per la cessazione dello stato di emergenza in materia di rifiuti nella regione Campania, per l'avvio della fase post emergenziale nel territorio della regione Abruzzo ed altre disposizioni urgenti relative alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed alla protezione civile;

Viste le note del sindaco dell'Aquila del 28 giugno 2010, del 6 luglio 2010, del 9 luglio 2010, del 28 luglio 2010 e del 4 agosto 2010, nonché la nota del Commissario delegato del 25 giugno 2010;

Viste la nota della provincia dell'Aquila del 22 giugno 2010 e la nota del Commissario delegato del 25 giugno 2010;

Vista la nota del Ministero dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2010;

Considerato che, alla luce di quanto comunicato dal sindaco della città dell'Aquila nelle note predette, l'affidamento alla Società regionale Abruzzo Engineering delle attività connesse all'assegnazione degli alloggi del progetto CASE e del progetto MAP, nonché per l'istruttoria delle domande di contributo relative alla ricostruzione degli edifici classificati di tipo E, appare allo stato necessario, tenuto conto dell'assoluta urgenza delle attività richieste e per impedire che vi possa essere ogni soluzione di continuità dell'azione amministrativa;

Ritenuto che con l'ordinanza n. 3870 del 21 aprile 2010 è stato prorogato al 31 dicembre 2010 il termine per la presentazione delle domande di accesso al contributo per la ricostruzione degli edifici classificati di tipo E, in considerazione del fatto che non si erano verificati tutti i presupposti di carattere normativo per consentire agli interessati di proporre tempestivamente le predette domande;

Considerato che allo stato, la funzione di controllo e di verifica dei progetti allegati alle domande di contributo, di competenza della provincia dell'Aquila per il tramite degli uffici del Genio civile, può essere espletata solo avvalendosi delle professionalità acquisite nell'ambito del personale della Società Abruzzo Engineering;

D'intesa con la regione Abruzzo;

Dispone:

Art. 1.

1. Nelle more dello svolgimento di apposite procedure di gara da espletarsi per l'aggiudicazione dei servizi correlati all'istruttoria delle istanze di contributo ed ai controlli sull'effettuazione dei lavori, in considerazione del consistente numero di richieste per la riparazione e la ricostruzione degli edifici privati danneggiati o distrutti dal sisma del 6 aprile 2009, anche in aggregato strutturale di imminente presentazione, nonché del conseguente incremento dei controlli sull'esecuzione dei lavori e sugli atti di denuncia di inizio attività o di permesso a costruire, il comune dell'Aquila è autorizzato ad avvalersi di Abruzzo Engineering S.c.p.a. fino al 31 dicembre 2010, sulla base di un'apposita convenzione nel limite massimo di euro 1.080.000,00 nonché a prorogare fino al 31 dicembre 2010 la convenzione stipulata con Abruzzo Engineering S.c.p.a. ai sensi dell'art. 1, comma 3, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3784 del 25 giugno 2009, nel limite massimo di euro 490.000,00.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede a valere sulle residue disponibilità di cui all'art. 14, comma 5, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, ed il Commissario delegato provvede alla conseguente rimodulazione del relativo piano finanziario.

Art. 2.

1. Nelle more dello svolgimento di apposite procedure di gara da espletarsi per l'aggiudicazione dei servizi correlati all'istruttoria delle istanze di contributo ed ai controlli sull'effettuazione dei lavori, in considerazione delle proroghe intervenute per la presentazione delle domande di contributo per la riparazione e la ricostruzione degli edifici privati danneggiati o distrutti dal sisma del 6 aprile 2009, e della conseguente necessità di assicurare il tempestivo adempimento delle attività di controllo delle asseverazioni del nesso di causalità rilasciate dai professionisti ai sensi dell'art. 1, comma 3, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazio-

ni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, e delle valutazioni dell'esito di agibilità effettuate dagli stessi professionisti secondo la disciplina dettata dalla circolare del vice-Commissario delegato prot. n. 27671 del 14 luglio 2009 relativa alla conclusione delle valutazioni di agibilità sismica degli edifici, nonché per garantire l'istruttoria dei progetti di competenza del Genio civile, la provincia di L'Aquila è autorizzata a prorogare fino al 31 dicembre 2010, la convenzione stipulata con Abruzzo Engineering S.c.p.a. ai sensi dell'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3813 del 29 settembre 2009. Alla relativa spesa, valutata nel limite massimo di euro 400.000,00 si provvede a valere sulle residue disponibilità di cui all'art. 14, comma 5, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, ed il Commissario delegato provvede alla conseguente rimodulazione del relativo piano finanziario.

2. Per l'utilizzo delle somme di cui al comma 1 la provincia di L'Aquila tiene apposita evidenza contabile e provvede alla rendicontazione delle spese effettivamente sostenute al Commissario delegato.

Art. 3.

1. Entro il 30 settembre 2010 il Commissario delegato - presidente della regione Abruzzo, il vice-Commissario delegato - sindaco del comune di L'Aquila e il presidente della provincia dell'Aquila trasmettono, al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri e al Ministero dell'economia e delle finanze, una dettagliata relazione in ordine all'impiego del personale assunto a qualsiasi titolo sulla base delle ordinanze di protezione civile adottate per il superamento dell'emergenza, in deroga alla normativa vigente, ivi compreso quello operante ai sensi delle convenzioni stipulate ai sensi della presente ordinanza e delle ordinanze indicate in premessa, indicandone le mansioni, le attività svolte, i corrispettivi erogati e i risultati conseguiti.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 agosto 2010

Il Presidente: BERLUSCONI

10A10348

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 29 luglio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Marchioretto Larisa, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Vista l'istanza della sig.ra Marchioretto Larisa, nata il 3 agosto 1965 a Zug (Svizzera), cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento del titolo professionale di cui è in possesso ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di «avvocato»;

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003 n. 191, che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato;

Considerata la pronuncia della Corte di giustizia del 29 gennaio 2009 nella parte in cui, in particolare, enuncia il principio secondo cui non può essere riconosciuto un titolo professionale rilasciato da un'autorità di uno stato membro che non sanzioni alcuna formazione prevista dal sistema di istruzione di tale stato membro e non si fondi né su di un esame né di un'esperienza professionale acquisita in detto stato membro;

Considerato che nella fattispecie la richiedente sig.ra Marchioretto è in possesso del titolo accademico ottenuto in data 23 marzo 1992 in Italia presso la Università degli studi di Milano;

Considerato che la medesima risulta avere sostenuto gli esami richiesti dall'ordinamento spagnolo al fine dell'ottenimento del provvedimento di omologa del titolo di accademico conseguito in Italia a quello analogo spagnolo;

Considerato, inoltre, che l'interessata ha prodotto certificazione attestante il compimento della pratica in Italia come risulta dal certificato rilasciato dal Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Monza il 26 giugno 2001;

Considerato che il Ministero dell'Educacion spagnolo, con atto del 28 novembre 2008, avendo accertato il superamento degli esami previsti, ha certificato l'omologa della laurea italiana a quella corrispondente spagnola;

Considerato che ha documentato di essere iscritta al «Ilustre Colegio de Abogados» di Madrid (Spagna);

Considerato che l'accesso alla professione di avvocato in Spagna non presuppone alcuna esperienza lavorativa, essendo fondata esclusivamente sulle «qualifiche accademiche» del laureato, sicché queste ultime sono sufficienti per poter decretare l'esistenza della «qualifica professionale» del titolare di un diploma di laurea;

Ritenuto che il certificato di omologazione di cui sopra non può essere considerato un «mero atto formale» oppure una «semplice omologazione» del diploma di laurea acquisito in Italia, rappresentando piuttosto l'attestazione ufficiale di qualifiche supplementari acquisite in diritto spagnolo;

Ritenuto, più in particolare, che il superamento dei suddetti esami ed il conseguente certificato di omologa possano essere qualificati quale formazione aggiuntiva conseguita in altro stato membro in quanto costituiscono un ciclo di studi autonomo in diritto spagnolo, diverso e distinto rispetto al percorso seguito in Italia per l'ottenimento del diploma di laurea;

Ritenuto, pertanto, che la fattispecie non è riconducibile nell'ambito di previsione di cui alla sopra citata pronuncia della Corte di Giustizia, essendo stata riscontrata una formazione professionale aggiuntiva acquisita in Spagna e che, pertanto, sussistono i presupposti per l'applicazione della direttiva comunitaria relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali con conseguente riconoscimento del titolo di «Abogado» ai fini dell'accesso e/o esercizio della professione di avvocato in Italia;

Considerato, inoltre, che ai sensi dell'art. 22, comma 2, del decreto legislativo n. 206/2007, per l'accesso alla professione di avvocato il riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale;

Ritenuto di dovere tenere conto del decreto 28 maggio 2003, n. 191 (regolamento in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato) al fine della determinazione della prova attitudinale da applicare al caso di specie, in considerazione del fatto che non risulta ancora emanato il decreto ministeriale di cui all'art. 24 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, nonché della circostanza che il decreto in esame è attuazione delle previsioni contenute nel decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, i cui principi ispiratori permangono anche nell'ambito della disciplina di cui al decreto legislativo n. 206/2007;

Considerato che il suddetto decreto prevede, nell'art. 2, comma 5, che «se il richiedente è in possesso di titolo professionale conseguito a seguito di percorso formativo analogo a quello richiesto dall'ordinamento italiano, l'esame consiste nell'unica prova orale»;

Ritenuto che il riferimento al «percorso formativo analogo» debba essere interpretato nel senso che la limitazione alla sola prova attitudinale orale debba essere applicata solo nel caso di piena corrispondenza del percorso formativo acquisito dal richiedente rispetto a quello previsto dal nostro ordinamento, attualmente basato sui tre presupposti fondamentali della laurea, del periodo di tirocinio e del superamento dell'esame di abilitazione; dovendosi ritenere che solo in caso di piena corrispondenza si sia ritenuto di non dovere imporre alcuna prova attitudinale pratica ove si sia conseguita in altro Paese una formazione professionale del tutto corrispondente a quella interna;

Ritenuto, pertanto, che ove non sussistano i presupposti per l'individuazione di una situazione di analogia di percorso formativo, si debba provvedere alla applicazione di una misura compensativa non limitata alla sola prova orale, dovendosi contemplare anche una prova scritta al fine del compiuto esame della capacità professionale del richiedente;

Ritenuto che, nella fattispecie, ai fini di colmare la differenza sostanziale di preparazione richiesta dall'ordinamento italiano per l'esercizio della professione di avvocato rispetto a quella acquisita dall'interessato, non può non tenersi conto che lo stesso risulta in possesso di una formazione meramente accademica ed istituzionale, in quanto la qualifica professionale aggiuntiva ha riguardato unicamente il superamento di esami di diritto spagnolo;

Ritenuto, d'altro lato, che l'avere dato prova di avere compiuto la pratica in Italia se, da un lato, non può consentire, stante la previsione di cui al superiore art.2, comma quinto, del decreto 28 maggio 2003, n. 191, di limitare alla sola prova orale la misura compensativa da applicare (non potendosi ritenere che sussista un percorso formativo analogo), può, d'altro lato, consentire di limitare la misura della prova scritta, normalmente consistente nella redazione di un parere e di un atto giudiziario, alla sola redazione di un atto giudiziario, quale presupposto essenziale per la verifica della capacità professionale pratica dell'interessato;

Ritenuto, quindi, che si rende necessario prescrivere una prova attitudinale che consista nella redazione di un atto giudiziario oltre che in una prova orale su materie essenziali al fine dell'esercizio della professione di avvocato in Italia;

Vista le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 20 luglio 2010;

Considerato il difforme parere del rappresentante di categoria nella seduta sopra indicata;

Decreta:

Alla sig.ra Marchioretto Larisa, nata il 3 agosto 1965 a Zug (Svizzera), cittadina italiana, è riconosciuto il titolo professionale di «abogado» di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «avvocati».

Detto riconoscimento è subordinato al superamento della seguente prova attitudinale, da svolgersi in lingua italiana:

a) Una prova scritta consistente nella redazione di un atto giudiziario sulle seguenti materie, a scelta del candidato: diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale;

b) Unica prova orale su due materie, il cui svolgimento è subordinato al superamento della prova scritta: una prova su deontologia e ordinamento professionale; una prova su una tra le seguenti materie (a scelta del candidato): diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale, diritto commerciale.

Il richiedente, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto.

La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia alla richiedente al recapito da questi indicato nella domanda.

La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

Roma, 29 luglio 2010

Il direttore generale: SARAGNANO

10A10125

DECRETO 29 luglio 2010.

Riconoscimento, al sig. Fadda Fabio, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Vista l'istanza del sig. Fadda Fabio, nato il 9 aprile 1982 a Sassari, cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento del titolo professionale di cui è in possesso ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di «avvocato»;

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003, n. 191, che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato;

Considerata la pronuncia della Corte di giustizia del 29 gennaio 2009 nella parte in cui, in particolare, enuncia il principio secondo cui non può essere riconosciuto un titolo professionale rilasciato da un'autorità di uno stato membro che non sanzioni alcuna formazione prevista dal sistema di istruzione di tale stato membro e non si fondi né su di un esame né di un'esperienza professionale acquisita in detto stato membro;

Considerato che nella fattispecie il richiedente sig. Fadda è in possesso del titolo accademico ottenuto nell'aprile 2005 in Italia presso la Università degli studi di Sassari;

Considerato che il medesimo risulta avere sostenuto gli esami richiesti dall'ordinamento spagnolo al fine dell'ottenimento del provvedimento di omologa del titolo di accademico conseguito in Italia a quello analogo spagnolo;

Considerato che il Ministero dell'Educacion spagnolo, con atto dell'11 aprile 2008, avendo accertato il superamento degli esami previsti, ha certificato l'omologa della laurea italiana a quella corrispondente spagnola;

Considerato che ha documentato di essere iscritto all'«Ilustre Colegio de Abogados» di Barcellona (Spagna);

Considerato che l'accesso alla professione di avvocato in Spagna non presuppone alcuna esperienza lavorativa, essendo fondata esclusivamente sulle «qualifiche accademiche» del laureato, sicché queste ultime sono sufficienti per poter decretare l'esistenza della «qualifica professionale» del titolare di un diploma di laurea;

Ritenuto che il certificato di omologazione di cui sopra non può essere considerato un «mero atto formale» oppure una «semplice omologazione» del diploma di laurea acquisito in Italia, rappresentando piuttosto l'attestazione ufficiale di qualifiche supplementari acquisite in diritto spagnolo;

Ritenuto, più in particolare, che il superamento dei suddetti esami ed il conseguente certificato di omologa possano essere qualificati quale formazione aggiuntiva conseguita in altro stato membro in quanto costituiscono un ciclo di studi autonomo in diritto spagnolo, diverso e distinto rispetto al percorso seguito in Italia per l'ottenimento del diploma di laurea;

Ritenuto, pertanto, che la fattispecie non è riconducibile nell'ambito di previsione di cui alla sopra citata pronuncia della Corte di giustizia, essendo stata riscontrata una formazione professionale aggiuntiva acquisita in Spagna e che, pertanto, sussistono i presupposti per l'applicazione della direttiva comunitaria relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali con conseguente riconoscimento del titolo di «Abogado» ai fini dell'accesso e/o esercizio della professione di avvocato in Italia;

Considerato, inoltre, che ai sensi dell'art. 22, comma secondo, del decreto legislativo n. 206/2007, per l'accesso alla professione di avvocato il riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale;

Ritenuto di dovere tenere conto del decreto 28 maggio 2003, n. 191 (regolamento in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato) al fine della determinazione della prova attitudinale da applicare al caso di specie, in considerazione del fatto che non risulta ancora emanato il decreto ministeriale di cui all'art. 24 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, nonché della circostanza che il decreto in esame è attuazione delle previsioni contenute nel decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, i cui principi ispiratori permangono anche nell'ambito della disciplina di cui al decreto legislativo n. 206/2007;

Considerato che il suddetto decreto prevede, nell'art. 2, comma 5, che «se il richiedente è in possesso di titolo professionale conseguito a seguito di percorso formativo analogo a quello richiesto dall'ordinamento italiano, l'esame consiste nell'unica prova orale»;

Ritenuto che il riferimento al «percorso formativo analogo» debba essere interpretato nel senso che la limitazione alla sola prova attitudinale orale debba essere applicata solo nel caso di piena corrispondenza del percorso formativo acquisito dal richiedente rispetto a quello previsto dal nostro ordinamento, attualmente basato sui tre presupposti fondamentali della laurea, del periodo di tirocinio e del superamento dell'esame di abilitazione; dovendosi ritenere che solo in caso di piena corrispondenza si sia

ritenuto di non dovere imporre alcuna prova attitudinale pratica ove si sia conseguita in altro Paese una formazione professionale del tutto corrispondente a quella interna;

Ritenuto, pertanto, che ove non sussistano i presupposti per l'individuazione di una situazione di analogia di percorso formativo, si debba provvedere alla applicazione di una misura compensativa non limitata alla sola prova orale, dovendosi contemplare anche una prova scritta al fine del compiuto esame della capacità professionale del richiedente;

Ritenuto che, nella fattispecie, ai fini di colmare la differenza sostanziale di preparazione richiesta dall'ordinamento italiano per l'esercizio della professione di avvocato rispetto a quella acquisita dall'interessato, non può non tenersi conto che lo stesso risulta in possesso di una formazione meramente accademica ed istituzionale, in quanto la qualifica professionale aggiuntiva ha riguardato unicamente il superamento di esami di diritto spagnolo;

Ritenuto, quindi, che si rende necessario prescrivere una prova attitudinale che consista nella redazione di pareri ed atti giudiziari che consentano di verificare la capacità professionale pratica del medesimo, oltre che in una prova orale su materie essenziali al fine dell'esercizio della professione di avvocato in Italia;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 20 luglio 2010;

Considerato il conforme parere del rappresentante di categoria nella seduta sopra indicata;

Decreta:

Al sig. Fadda Fabio, nato il 9 aprile 1982 a Sassari, cittadino italiano, è riconosciuto il titolo professionale di «abogado» di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «avvocati».

Detto riconoscimento è subordinato al superamento della seguente prova attitudinale, da svolgersi in lingua italiana:

a) due prove scritte: consistenti nella redazione di un parere e di un atto giudiziario sulle seguenti materie, a scelta del candidato: diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale;

b) unica prova orale su due materie, il cui svolgimento è subordinato al superamento della prova scritta: una prova su deontologia e ordinamento professionale; una prova su una tra le seguenti materie (a scelta del candidato): diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale, diritto commerciale.

Il richiedente, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto.

La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia alla richiedente al recapito da questi indicato nella domanda.

La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

Roma, 29 luglio 2010

Il direttore generale: SARAGNANO

10A10126

DECRETO 29 luglio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Sammicheli Gianna, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Vista l'istanza della sig.ra Sammicheli Gianna, nata il 10 ottobre 1971 a Firenze, cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento del titolo professionale di cui è in possesso ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di «avvocato»;

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990 n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003, n. 191, che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato;

Considerata la pronuncia della Corte di giustizia del 29 gennaio 2009 nella parte in cui, in particolare, enuncia il principio secondo cui non può essere riconosciuto un titolo professionale rilasciato da un'autorità di uno stato membro che non sanzioni alcuna formazione prevista dal sistema di istruzione di tale stato membro e non si fondi né su di un esame né di un'esperienza professionale acquisita in detto stato membro;

Considerato che nella fattispecie la richiedente sig.ra Sammicheli è in possesso del titolo accademico ottenuto in data 12 luglio 2000 in Italia presso la Università degli studi di Firenze;

Considerato che la medesima risulta avere sostenuto gli esami richiesti dall'ordinamento spagnolo al fine dell'ottenimento del provvedimento di omologa del titolo di accademico conseguito in Italia a quello analogo spagnolo;

Considerato, inoltre, che l'interessata ha prodotto certificazione attestante il compimento della pratica in Italia come risulta dal certificato rilasciato dal Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Firenze il 23 marzo 2009;

Considerato che il Ministero dell'Educacion spagnolo, con atto del 9 luglio 2008, avendo accertato il superamento degli esami previsti, ha certificato l'omologa della laurea italiana a quella corrispondente spagnola;

Considerato che ha documentato di essere iscritta al «Ilustre Colegio de Abogados» di Madrid (Spagna);

Considerato che l'accesso alla professione di avvocato in Spagna non presuppone alcuna esperienza lavorativa, essendo fondata esclusivamente sulle «qualifiche accademiche» del laureato, sicché queste ultime sono sufficienti per poter decretare l'esistenza della «qualifica professionale» del titolare di un diploma di laurea;

Ritenuto che il certificato di omologazione di cui sopra non può essere considerato un «mero atto formale» oppure una «semplice omologazione» del diploma di laurea acquisito in Italia, rappresentando piuttosto l'attestazione ufficiale di qualifiche supplementari acquisite in diritto spagnolo;

Ritenuto, più in particolare, che il superamento dei suddetti esami ed il conseguente certificato di omologa possano essere qualificati quale formazione aggiuntiva conseguita in altro stato membro in quanto costituiscono un ciclo di studi autonomo in diritto spagnolo, diverso e distinto rispetto al percorso seguito in Italia per l'ottenimento del diploma di laurea;

Ritenuto, pertanto, che la fattispecie non è riconducibile nell'ambito di previsione di cui alla sopra citata pronuncia della Corte di giustizia, essendo stata riscontrata una formazione professionale aggiuntiva acquisita in Spagna e che, pertanto, sussistono i presupposti per l'applicazione della direttiva comunitaria relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali con conseguente riconoscimento del titolo di «Abogado» ai fini dell'accesso e/o esercizio della professione di avvocato in Italia;

Considerato, inoltre, che ai sensi dell'art. 22, comma 2, del decreto legislativo n. 206/2007, per l'accesso alla professione di avvocato il riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale;

Ritenuto di dovere tenere conto del decreto 28 maggio 2003, n. 191 (regolamento in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato) al fine della determinazione della prova attitudinale da applicare al caso di specie, in considerazione del fatto che non risulta ancora emanato il decreto ministeriale di cui all'art. 24 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, nonché della circostanza che il decreto in esame è attuazione delle previsioni contenute nel decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, i cui principi ispiratori permangono anche nell'ambito della disciplina di cui al decreto legislativo n. 206/2007;

Considerato che il suddetto decreto prevede, nell'art. 2, comma 5, che «se il richiedente è in possesso di titolo professionale conseguito a seguito di percorso formativo analogo a quello richiesto dall'ordinamento italiano, l'esame consiste nell'unica prova orale»;

Ritenuto che il riferimento al «percorso formativo analogo» debba essere interpretato nel senso che la limitazione alla sola prova attitudinale orale debba essere applicata solo nel caso di piena corrispondenza del percorso formativo acquisito dal richiedente rispetto a quello previsto dal nostro ordinamento, attualmente basato sui tre presupposti fondamentali della laurea, del periodo di tirocinio e del superamento dell'esame di abilitazione; dovendosi ritenere che solo in caso di piena corrispondenza si sia ritenuto di non dovere imporre alcuna prova attitudinale pratica ove si sia conseguita in altro Paese una formazione professionale del tutto corrispondente a quella interna;

Ritenuto, pertanto, che ove non sussistano i presupposti per l'individuazione di una situazione di analogia di percorso formativo, si debba provvedere alla applicazione di una misura compensativa non limitata alla sola prova orale, dovendosi contemplare anche una prova scritta al fine del compiuto esame della capacità professionale del richiedente;

Ritenuto che, nella fattispecie, ai fini di colmare la differenza sostanziale di preparazione richiesta dall'ordinamento italiano per l'esercizio della professione di avvocato rispetto a quella acquisita dall'interessato, non può non tenersi conto che lo stesso risulta in possesso di una formazione meramente accademica ed istituzionale, in quanto la qualifica professionale aggiuntiva ha riguardato unicamente il superamento di esami di diritto spagnolo;

Ritenuto, d'altro lato, che l'avere dato prova di avere compiuto la pratica in Italia se, da un lato, non può consentire, stante la previsione di cui al superiore art. 2, comma 5, del decreto 28 maggio 2003, n. 191, di limitare alla sola prova orale la misura compensativa da applicare (non potendosi ritenere che sussista un percorso formativo analogo), può, d'altro lato, consentire di limitare la misura della prova scritta, normalmente consistente nella redazione di un parere e di un atto giudiziario, alla sola redazione di un atto giudiziario, quale presupposto essenziale per la verifica della capacità professionale pratica dell'interessato;

Ritenuto, quindi, che si rende necessario prescrivere una prova attitudinale che consista nella redazione di un atto giudiziario oltre che in una prova orale su materie essenziali al fine dell'esercizio della professione di avvocato in Italia;

Vista le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 20 luglio 2010;

Considerato il difforme parere del rappresentante di categoria nella seduta sopra indicata;

Decreta:

Alla sig.ra Sammicheli Gianna, nata il 10 ottobre 1971 a Firenze, cittadina italiana, è riconosciuto il titolo professionale di «abogado» di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «avvocati».

Detto riconoscimento è subordinato al superamento della seguente prova attitudinale, da svolgersi in lingua italiana:

a) Una prova scritta consistente nella redazione di un atto giudiziario sulle seguenti materie, a scelta del candidato: diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale;

b) Unica prova orale su due materie, il cui svolgimento è subordinato al superamento della prova scritta: una prova su deontologia e ordinamento professionale; una prova su una tra le seguenti materie (a scelta del candidato): diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale, diritto commerciale.

Il richiedente, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto.

La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia alla richiedente al recapito da questi indicato nella domanda.

La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

Roma, 29 luglio 2010

Il direttore generale: SARAGNANO

10A10127

PROVVEDIMENTO 13 luglio 2010.

Modifica dei PP.DG 16 luglio 2007, 8 aprile 2009 e 15 febbraio 2010 di accreditamento tra i soggetti ed enti abilitati a tenere corsi di formazione, dell'associazione «Aequitas A.D.R.», in Torino.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visti i regolamenti adottati con decreti ministeriali numeri 222 e 223 del 23 luglio 2004;

Visto in particolare l'art. 3, comma 2 del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 197 del 23 agosto 2004, nel quale si designa il Direttore generale della giustizia civile quale responsabile del registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visto il decreto dirigenziale 24 luglio 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 35 del 12 febbraio 2007, con il quale sono stati approvati i requisiti di accreditamento dei soggetti ed enti abilitati a tenere i corsi di formazione previsti dall'art. 4, comma 4, lettera *a)* e 10, comma 5 del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222;

Visti i PP.DG 16 luglio 2007, 8 aprile 2009 e 15 febbraio 2010, con i quali è stato disposto l'accreditamento della associazione «Aequitas A.D.R.», con sede legale in Torino, via Pietro Micca n. 9, C.F.97615820012, tra i soggetti ed enti abilitati a tenere corsi di formazione previsti dall'art. 4, comma 4, lettera *a)* e 10, comma 5 del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222;

Vista l'istanza 6 maggio 2010, prot. m. dg DAG 6 maggio 2010, n. 64408.E, con la quale l'avv. Diego Comba, nato a Frossasco (Torino) il 3 marzo 1956, in qualità di legale rappresentante dell'associazione «Aequitas A.D.R.», chiede l'inserimento di quattro ulteriori nominativi nell'elenco dei formatori abilitati a tenere corsi di formazione;

Rilevato che i formatori nelle persone di:

avv. Di Sabato Giuseppe, nato a Caracas (Venezuela) il 19 luglio 1961,

prof.. Losappio Giuseppe, nato a Napoli il 2 aprile 1966,

prof. Impagnatiello Gianpaolo, nato a San Severo (Foggia) l'11 luglio 1966,

dott. Nicosia Paolo Salvatore, nato a Padova il 16 dicembre 1968,

sono in possesso dei requisiti richiesti per tenere i corsi di formazione di cui agli articoli 4, comma 4, lettera *a)* e 10, comma 5, del citato decreto ministeriale n. 222/2004.

Dispone

la modifica dei PP.DG 16 luglio 2007, 8 aprile 2009 e 15 febbrao 2010, con i quali è stato disposto l'accreditamento dell' associazione «Aequitas A.D.R.» con sede legale in Torino, via Pietro Micca n. 9, C.F.97615820012, tra i soggetti ed enti abilitati a tenere corsi di formazione previsti dall'art. 4, comma 4, lettera *a)* e 10, comma 5 del decret ministeriale 23 luglio 2004, n. 222, limitatamente all'elenco dei formatori.

Dalla data del presente provvedimento l'elenco dei formatori deve intendersi ampliato di quattro ulteriori unità nelle persone di: avv. Di Sabato Giuseppe, nato a Caracas (Venezuela) il 19 luglio 1961, Prof. Losappio Giuseppe, nato a Napoli il 2 aprile 1966, prof. Impagnatiello Gianpaolo, nato a San Severo (Foggia) l'11 luglio 1966 e dott. Nicosia Paolo Salvatore, nato a Padova il 16 dicembre 1968.

L'ente iscritto è obbligato a comunicare immediatamente tutte le vicende modificative dei requisiti, dei dati e degli elenchi comunicati ai fini dell'iscrizione.

La perdita dei requisiti richiesti per l'accreditamento comporterà la revoca dello stesso con effetto immediato.

Roma, 13 luglio 2010

Il direttore generale: SARAGNANO

10A09845

PROVVEDIMENTO 14 luglio 2010.

Accreditamento tra i soggetti ed enti abilitati a tenere corsi di formazione, dell'associazione senza fini di lucro, non riconosciuta «Camera ADR Formazione», in Napoli.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto legislativo 17 gennaio2003, n. 5;

Visti i regolamenti adottati con decreti ministeriali numeri 222 e 223 del 23 luglio 2004;

Visto in particolare l'art. 3, comma 2 del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 197 del 23 agosto 2004, nel quale si designa il Direttore generale della giustizia civile quale responsabile del registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visto il decreto dirigenziale 24 luglio 2006 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 35 del 12 febbraio 2007, con il quale sono stati approvati i requisiti di accreditamento dei soggetti ed enti abilitati a tenere i corsi di formazione previsti dall'art. 4, comma 4, lettera *a)* del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222;

Vista l'istanza 19 aprile 2010, prot. m. dg DAG 5 maggio 2010, n. 63920.E, con la quale il dott. Piccolo Paolo, nato a Napoli il 2 novembre 1957, in qualità di legale rappresentante dell'associazione senza fini di lucro, non riconosciuta, «Camera ADR Formazione», con sede legale in Napoli, via Giuseppe Bonito n. 19, C.F. 95132210634, ha attestato il possesso dei requisiti per ottenere l'accreditamento dell'associazione tra i soggetti e gli enti abilitati a tenere i corsi sopra citati;

Atteso che i requisiti dichiarati dal legale rappresentante dell'associazione senza fini di lucro, non riconosciuta, «Camera ADR Formazione» risultano conformi a quanto previsto dal decreto dirigenziale 24 luglio 2006 sopra indicato;

Verificato in particolare:

che l'istante dispone di due sedi idonee allo svolgimento dell'attività site in: Napoli, via Foria n. 93 c/o ANACI (Associazione Nazionale Amministratori di Condominio) e Cassino (Frosinone), via S. Angelo sn loc. Folcara c/o Università degli Studi di Cassino;

che i formatori nelle persone di:

avv. Covelli Mario, nato a Napoli il 22 aprile 1940,

prof. Menna Mariano, nato a Marigliano (Napoli) il 14 maggio 1961,

prof. Scalese Giancarlo, nato a Napoli il 2 gennaio 1963, sono in possesso dei requisiti richiesti per tenere i corsi di formazione di cui agli articoli 4, comma 4, lettera *a)* e 10, comma 5 del decreto ministeriale n. 222/2004.

Dispone

l'accreditamento dell'associazione senza fini di lucro, non riconosciuta, «Camera ADR Formazione», con sede legale in Napoli, via Giuseppe Bonito n. 19, C.F. 95132210634, tra i soggetti e gli enti abilitati a tenere corsi di formazione previsti dall'art. 4, comma 4, lettera *a)* e 10, comma 5 del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222.

L'accreditamento decorre dalla data del presente provvedimento.

L'ente iscritto è obbligato a comunicare immediatamente tutte le vicende modificative dei requisiti, dei dati e degli elenchi comunicati ai fini dell'iscrizione.

La perdita dei requisiti richiesti per l'accreditamento comporterà la revoca dello stesso con effetto immediato.

Roma, 14 luglio 2010

Il direttore generale: SARAGNANO

10A09844

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 20 luglio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Vernica Daniela, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Vernica Daniela, cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «Asistent Medical Generalist domeniul Sanatate Si Asistenta Pedagogica», conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Piatra Neamt nell'anno 2009, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Ritenuto che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Asistent Medical Generalist domeniul Sanatate Si Asistenta Pedagogica», conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Piatra Neamt nell'anno 2009 dalla sig.ra Vernica Daniela, nata a Gaesti (Romania) il giorno 24 giugno 1974, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La sig.ra Vernica Daniela è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 luglio 2010

Il direttore generale: LEONARDI

10A09846

DECRETO 20 luglio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Fudulache Steliana Mihaela, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Fudulache Steliana Mihaela, cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «Asistent Medical Generalist Niv. 3 Avansat domeniul Sanatate Si Asistenta Pedagogica», conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Stato di Tg-Jiu nell'anno 2009, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Ritenuto che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Asistent Medical Generalist Niv. 3 Avansat domeniul Sanatate Si Asistenta Pedagogica», conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Stato di Tg - Jiu nell'anno 2009 dalla sig.ra Fudulache Steliana Mihaela, nata a Tirgu Carbunesti (Romania) il giorno 25 settembre 1987, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La sig.ra Fudulache Steliana Mihaela è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 luglio 2010

Il direttore generale: LEONARDI

10A09847

DECRETO 20 luglio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Achimov Alina, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato *B*;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento eEuropeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Achimov Alina, cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «Asistent Medical Generalist domeniul Sanatate Si Asistenta Pedagogica», conseguito in Romania presso il Gruppo Scolastico Sanitario «Ana Aslan» di Braila nell'anno 2008, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007,

Ritenuto che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Asistent Medical Generalist domeniul Sanatate Si Asistenta Pedagogica», conseguito in Romania presso il Gruppo Scolastico Sanitario di Braila nell'anno 2008 dalla sig.ra Achimov Alina, nata a Braila (Romania) il giorno 1° agosto 1986, é riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La sig.ra Achimov Alina è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 luglio 2010

Il direttore generale: LEONARDI

10A09848

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 19 luglio 2010.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa agricola Molinatico Società Cooperativa a r.l., in Baselica di Borgo Val di Taro.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto ministeriale 29 marzo 1989 con il quale il rag. Renzo Musile Tanzi era stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa agricola Molinatico Società Cooperativa a r.l., con sede in Baselica di Borgo Val Taro (Parma) già posta in liquidazione coatta amministrativa con decreto ministeriale 23 settembre 1988;

Vista la nota in data 20 ottobre 2009 con la quale è stato comunicato il decesso del citato commissario liquidatore;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sostituzione del commissario deceduto;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Gian Paolo Carotti, nato a Firenze il 1° luglio 1966, ivi domiciliato, in via Cosimo Ridolfi, n. 4,è nominato commissario liquidatore della società indicata in premessa, in sostituzione del rag. Renzo Musile Tanzi, deceduto.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 19 luglio 2010

Il Ministro, ad interim: BERLUSCONI

10A10346

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 28 luglio 2010.

Proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo denominato «Omnia Qualità S.r.l.» ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Carota dell'Altopiano del Fucino».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA VIGILANZA PER LA QUALITÀ E
LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il Regolamento (CEE) n. 2081/92;

Visto l'art. 17, comma 1 del predetto Regolamento (CE) n. 510/2006 che stabilisce che le denominazioni che alla data di entrata in vigore del Regolamento stesso figurano nell'allegato del Regolamento (CE) n. 1107/96 e quelle che figurano nell'allegato del Regolamento (CE) n. 2400/96, sono automaticamente iscritte nel «registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette»;

Visti gli articoli 10 e 11 del predetto Regolamento (CE) n. 510/06, concernente i controlli;

Visto il Regolamento (CE) n. 148/07 del 15 febbraio 2007, con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione, fra le altre, della indicazione geografica protetta «Carota dell'Altopiano del Fucino»;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1999 - ed in particolare l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il decreto 22 agosto 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 202 del 31 agosto 2007, con il quale l'organismo «Omnia Qualità S.r.l.» con sede in Scurcola Marsicana (Aquila), Corso Vittorio Emanuele III n. 45, è stato autorizzato ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Carota dell'Altopiano del Fucino»;

Considerato che la predetta autorizzazione ha validità triennale a decorrere dal 22 agosto 2007, data di emanazione del decreto di autorizzazione in precedenza citato;

Considerato che il CO.T.O.F. - Consorzio di tutela dell'Altopiano del Fucino, pur essendone richiesto, non ha ancora provveduto a segnalare l'organismo di controllo da autorizzare per il triennio successivo alla data di scadenza dell'autorizzazione sopra citata;

Considerata la necessità di garantire l'efficienza del sistema di controllo concernente la indicazione geografica protetta «Carota dell'Altopiano del Fucino» anche nella fase intercorrente tra la scadenza della predetta autorizzazione e il rinnovo della stessa oppure l'autorizzazione all'eventuale nuovo organismo di controllo;

Ritenuto per i motivi sopra esposti di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 22 agosto 2007, fino all'emanazione del decreto di rinnovo dell'autorizzazione all'organismo denominato «Omnia Qualità S.r.l.» oppure all'eventuale nuovo organismo di controllo;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo denominato «Omnia Qualità S.r.l.» con decreto 22 agosto 2007, ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Carota dell'Altopiano del Fucino», registrata con il Regolamento della Commissione (CE) n. 148/07 del 15 febbraio 2007 è prorogata fino all'emanazione del decreto di rinnovo dell'autorizzazione all'organismo stesso oppure all'eventuale autorizzazione di altra struttura di controllo.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il decreto 22 agosto 2007.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 luglio 2010

Il direttore generale: LA TORRE

10A09906

DECRETO 28 luglio 2010.

Autorizzazione all'organismo denominato «3A - Parco Tecnologico Agroalimentare dell'Umbria Soc. cons. a r.l.» ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Colline Pontine» registrata in ambito Unione europea ai sensi del Regolamento (CE) n. 510/2006.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA VIGILANZA PER LA QUALITÀ E
LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il decreto 3 ottobre 2008 relativo alla autorizzazione all'organismo denominato «3A - Parco Tecnologico Agroalimentare dell'Umbria Soc. cons. a r.l.» ad effettuare i controlli sulla denominazione «Colline Pontine» protetta transitoriamente a livello nazionale ai sensi dell'art. 5, comma 6, del predetto Regolamento (CE) n. 510/2006;

Visto il Regolamento (UE) n. 259 del 25 marzo 2010 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione della indicazione geografica protetta «Colline Pontine»;

Considerato che l'organismo denominato «3A - Parco Tecnologico Agroalimentare dell'Umbria Soc. cons. a r.l.», ha adeguato il piano già predisposto per il controllo della denominazione «Colline Pontine» apportando le modifiche rese necessarie dalla registrazione a livello europeo come denominazione di origine protetta mediante il già citato Regolamento (UE) n. 259 del 25 marzo 2010;

Considerata la necessità, espressa dal citato gruppo tecnico di valutazione, di rendere evidente e immediatamente percepibile al consumatore, il controllo esercitato sulle denominazioni protette, ai sensi degli articoli 10 e 11 del Regolamento (CE) n. 510/2006, garantendo che è stata autorizzata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali una struttura di controllo con il compito di verificare ed attestare che la specifica denominazione risponda ai requisii del disciplinare;

Visto il parere favorevole espresso dal citato gruppo tecnico di valutazione nella seduta del 19 maggio 2010;

Vista la documentazione agli atti del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione concessa con decreto 3 ottobre 2008, all'organismo denominato «3A - Parco Tecnologico Agroalimentare dell'Umbria Soc. cons. a r.l.» con sede in Todi, Frazione Pantalla, ad effettuare i controlli sulla denominazione protetta transitoriamente a livello nazionale «Colline Pontine» è da considerarsi riferita alla denominazione di origine protetta «Colline Pontine», registrata in ambito europeo con Reg. (UE) n. 259 del 25 marzo 2010.

Art. 2.

L'autorizzazione di cui all'art. 1 decorre dalla data di emanazione del presente decreto.

Alla scadenza del terzo anno di autorizzazione, il soggetto legittimato ai sensi dell'art. 14, comma 8 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, dovrà comunicare all'Autorità nazionale competente, l'intenzione di confermare l'organismo denominato «3A - Parco Tecnologico Agroalimentare dell'Umbria Soc. cons. a r.l.» o proporre un nuovo soggetto da scegliersi tra quelli iscritti nell'elenco di cui all'art. 14, comma 7, della legge 21 dicembre 1999, n. 526.

Nell'ambito del periodo di validità dell'autorizzazione, l'organismo denominato «3A - Parco Tecnologico Agroalimentare dell'Umbria Soc. cons. a r.l.» è tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'autorità nazionale competente, ove lo ritenga necessario, decida di impartire.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 luglio 2010

Il direttore generale: LA TORRE

10A09907

DECRETO 2 agosto 2010.

Riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Dolcetto di Diano d'Alba» o «Diano d'Alba» e approvazione del relativo disciplinare di produzione.

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE COMPETITIVE DEL
MONDO RURALE E DELLA QUALITÀ

Visto il Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, così come modificato con il Regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, nel cui ambito è stato inserito il Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (OCM vino), che contempla, a decorrere dal 1° agosto 2009, il nuovo sistema comunitario per la protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali di taluni prodotti vitivinicoli, in particolare gli articoli 38 e 49 relativi alla nuova procedura per il conferimento della protezione comunitaria e per la modifica dei disciplinari delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti in questione;

Visto il Regolamento (CE) n. 607/09 della Commissione, recante modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli, ed in particolare l'art. 73, ai sensi del quale, in via transitoria e con scadenza al 31 dicembre 2011, per l'esame delle domande, relative al conferimento della protezione ed alla modifica dei disciplinari dei vini a denominazione di origine e ad indicazione geografica, presentate allo Stato membro entro il 1° agosto 2009, si applica la procedura prevista dalla preesistente normativa nazionale e comunitaria in materia;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.348, con il quale è stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, recante tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 3 maggio 1974 e successive modificazioni, con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Dolcetto di Diano d'Alba» o «Diano d'Alba» ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione;

Vista la richiesta presentata dal consorzio tutela Barolo, Barbaresco, Alba, Langhe e Roero, intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita «Dolcetto di Diano d'Alba» o «Diano d'Alba» e l'approvazione del relativo disciplinare di produzione;

Visto il parere favorevole espresso dalla Regione Piemonte, in merito alla richiesta del Consorzio sopra indicato, di riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita «Dolcetto di Diano d'Alba» o «Diano d'Alba» e del relativo disciplinare di produzione;

Visti il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei Vini sulla citata domanda e la proposta del relativo disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Dolcetto di Diano d'Alba» o «Diano d'Alba» pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 80 del 7 aprile 2010;

Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti, istanze o controdeduzioni da parte degli interessati relative al parere e alla proposta sopra citati;

Ritenuto pertanto necessario doversi procedere al riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Dolcetto di Diano d'Alba» o «Diano d'Alba» e all'approvazione del relativo disciplinare di produzione, in conformità al parere espresso dal sopra citato comitato;

Decreta:

Art. 1.

1. La denominazione di origine controllata dei vini «Dolcetto di Diano d'Alba» o «Diano d'Alba», riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1974 e successive modifiche, è riconosciuta come denominazione di origine controllata e garantita ed è approvato, nel testo annesso al presente decreto, il relativo disciplinare di produzione.

2. La denominazione di origine controllata e garantita «Dolcetto di Diano d'Alba» o «Diano d'Alba», é riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel disciplinare di produzione di cui al comma 1 del presente articolo le cui disposizioni entrano in vigore a decorrere dalla vendemmia 2010.

3. La denominazione di origine controllata «Dolcetto di Diano d'Alba» o «Diano d'Alba» di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1974 e successive modifiche deve intendersi revocata a decorrere dalla entrata in vigore del presente decreto, fatti salvi tutti gli effetti determinati.

Art. 2.

I vigneti già iscritti all'Albo dei vigneti della DOC «Dolcetto di Diano d'Alba» o «Diano d'Alba», di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1974 e successive modifiche, richiamati in premessa, sono da ritenere automaticamente iscritti allo schedario viticolo per la DOCG «Dolcetto di Diano d'Alba» o «Diano d'Alba», ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61.

Art. 3.

1. I quantitativi di vino a denominazione di origine controllata atti a divenire a denominazione di origine controllata «Dolcetto di Diano d'Alba» o «Diano d'Alba», ottenuti in conformità delle disposizioni contenute nel disciplinare di produzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1974 e successive modifiche, provenienti dalla vendemmia 2009 e precedenti, che alla data di entrata in vigore del disciplinare di produzione annesso al presente decreto trovansi già confezionati, in corso di confezionamento o in fase di elaborazione, possono essere commercializzati fino ad esaurimento delle scorte con la D.O.C., a condizione che le ditte produttrici interessate comunichino al soggetto autorizzato al controllo sulla produzione della denominazione in questione, ai sensi della specifica vigente normativa, entro sessanta giorni dalla citata data di entrata in vigore dell'annesso disciplinare, i quantitativi di prodotto giacenti presso le stesse.

Art. 4.

1. All'allegato *A* sono riportati i codici, di cui all'art. 7 del Decreto ministeriale 28 dicembre 2006, delle tipologie dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Dolcetto di Diano d'Alba» o «Diano d'Alba».

Art. 5.

1. Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la denominazione di origine controllata e garantita «Dolcetto di Diano d'Alba» o «Diano d'Alba» é tenuto, a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 agosto 2010

Il Capo dipartimento: RASI CALDOGNO

ANNESSO

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA E GARANTITA «DOLCETTO DI DIANO D'ALBA» O «DIANO D'ALBA»

Art. 1. Denominazione e vini

1. La denominazione di origine controllata e garantita «Dolcetto di Diano d'Alba» o «Diano d'Alba» e' riservata ai vini rossi che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione, per le seguenti tipologie, specificazioni aggiuntive o menzioni:

«Dolcetto di Diano d'Alba» o «Diano d'Alba»;

«Dolcetto di Diano d'Alba» Superiore o «Diano d'Alba» Superiore.

«Dolcetto di Diano d'Alba» o «Diano d'Alba» e «Dolcetto di Diano d'Alba» Superiore o «Diano d'Alba» Superiore con una delle «menzioni geografiche aggiuntive» riportate al successivo art. 7 alle quali potrà essere aggiunta la menzione «vigna» seguita dal relativo toponimo alle condizioni stabilite dall'art. 7, comma 5.

2. Le delimitazioni delle <<menzioni geografiche aggiuntive>> di cui al comma 1, sono definite tramite l'allegato in calce al presente disciplinare di produzione.

Art. 2. Base ampelografia
1. La denominazione «Dolcetto di Diano d'Alba» o «Diano d'Alba» di cui all'art.1**,** e' riservata ai vini ottenuti dalle uve provenienti dai vigneti aventi nell'ambito aziendale la seguente composizione ampelografica: vitigno Dolcetto 100%.

Art. 3. Zona di produzione delle uve

1. Le uve destinate alla produzione dei vini di cui al presente disciplinare di produzione devono essere prodotte nella zona di origine costituita dall'intero territorio del comune di Diano d'Alba, in provincia di Cuneo.

Art. 4. Norme per la viticoltura

1. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui al presente disciplinare di produzione devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve e al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualità.

2. In particolare le condizioni di coltura dei vigneti devono
rispondere ai requisiti esposti ai punti che seguono:
- terreni: argillosi, calcarei e loro eventuali combinazioni;
- giacitura: esclusivamente collinare. Sono da escludere categoricamente i terreni di fondovalle, umidi, pianeggianti e non sufficientemente soleggiati;
- altitudine: non superiore a 550 metri s.l.m.;
- esposizione: adatta ad assicurare un'idonea maturazione delle uve, ma con l'esclusione del versante nord;
- densità d'impianto: quelle generalmente usate in funzione delle caratteristiche peculiari dell'uva e del vino. I vigneti oggetto di nuova iscrizione, di nuovo impianto o di reimpianto dovranno essere composti da un numero di ceppi ad ettaro, calcolati sul sesto d'impianto, non inferiore a 3.500;
- forme di allevamento e sistemi di potatura: quelli tradizionali (forma di allevamento: la controspalliera; sistema di potatura: il Guyot tradizionale) e/o comunque atti a non modificare in negativo le caratteristiche di qualità delle uve e dei vini;
- E' vietata ogni pratica di forzatura.

3. La produzione massima di uva ad ettaro di vigneto in coltura specializzata per la produzione dei vini di cui al presente disciplinare di produzione ed il titolo alcolometrico volumico minimo naturale delle relative uve destinate alla vinificazione devono essere rispettivamente le seguenti:

Vini	Resa uva t/ha	Titolo alcolom. volumico min. naturale
"Dolcetto di Diano d'Alba" o "Diano d'Alba"	8,0	11,50% vol
"Dolcetto di Diano d'Alba" o "Diano d'Alba" Superiore	8,0	12,00% vol
con "menzione geografica aggiuntiva":		
"Dolcetto di Diano d'Alba" o "Diano d'Alba"	8,0	11,50% vol
"Dolcetto di Diano d'Alba" o "Diano d'Alba" Superiore	8,0	12,00% vol

La resa massima di uva ammessa per la produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Dolcetto di Diano d'Alba» o «Diano d'Alba» e «Dolcetto di Diano d'Alba» o «Diano D'Alba» Superiore entrambi con «menzione geografica aggiuntiva» e con menzione aggiuntiva «vigna» seguita dal relativo toponimo deve essere:

fino al secondo anno resa uva t/ha uguale a zero;

al terzo anno:

Vini	Resa uva t/ha	Titolo alcolometrico volumico min. naturale
"Dolcetto di Diano d'Alba" o "Diano d'Alba"	4,3	12,00% vol
"Dolcetto di Diano d'Alba" o "Diano d'Alba" Superiore	4,3	12,50% vol

al quarto anno:

Vini	Resa uva t/ha	Titolo alcolometrico volumico min. naturale
"Dolcetto di Diano d'Alba" o "Diano d'Alba"	5,0	12,00% vol
"Dolcetto di Diano d'Alba" o "Diano d'Alba" Superiore	5,0	12,50% vol

al quinto anno:

Titolo alcolometrico

Vini	Resa uva t/ha	volumico min. naturale
"Dolcetto di Diano d'Alba" o "Diano d'Alba"	5,8	12,00% vol
"Dolcetto di Diano d'Alba" o "Diano d'Alba" Superiore	5,8	12,50% vol

al sesto anno:

Vini	Resa uva t/ha	Titolo alcolometrico volumico min. naturale
"Dolcetto di Diano d'Alba" o "Diano d'Alba"	6,5	12,00% vol
"Dolcetto di Diano d'Alba" o "Diano d'Alba" Superiore	6,5	12,50% vol

a partire dal settimo anno:

Vino	Resa uva t/ha	Titolo alcolometrico vol. min. naturale
«Dolcetto di Diano d'Alba» o «Diano d'Alba»	7,2	12,00% vol.
«Dolcetto di Diano d'Alba» o «Diano d'Alba» Superiore	7,2	12,50% vol.

Nelle annate favorevoli, i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione dei vini di cui al presente disciplinare di produzione, ivi compresi quelli con menzione vigna, devono essere riportati ai limiti sopra indicati purché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermo restando i limiti resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.

4. In caso di annata sfavorevole, che lo renda necessario, la Regione Piemonte fissa una resa inferiore a quella prevista dal presente disciplinare anche differenziata nell'ambito della zona di produzione di cui all'art. 3.

5. I conduttori interessati che prevedano di ottenere una resa maggiore rispetto a quella fissata dalla Regione Piemonte, ma non superiore a quella fissata dal precedente punto 3, dovranno tempestivamente, e comunque almeno cinque giorni prima della data d'inizio della propria vendemmia, segnalare, indicando tale data, la stima della maggiore resa, mediante lettera raccomandata agli organi competenti per territorio preposti al controllo, per consentire gli opportuni accertamenti da parte degli stessi.

6. La Regione Piemonte, su richiesta del Consorzio di Tutela e sentite le rappresentanze di filiera, vista la situazione del mercato, può stabilire la sospensione e/o la regolamentazione, anche temporanea, delle iscrizioni all'Albo per i vigneti di nuovo impianto che aumentano il potenziale produttivo della denominazione.

Art. 5. Norme per la vinificazione

1. Le operazioni di vinificazione e di invecchiamento obbligatorio dei vini di cui al presente disciplinare di produzione devono essere effettuate nel territorio della provincia di Cuneo.

2. La resa massima dell'uva in vino finito non dovrà essere superiore a:

Vini	Resa uva t/ha	Produzione max di vino
" Diano d'Alba" o "Dolcetto di Diano d'Alba"	70%	5.6hl/ha
" Diano d'Alba" Superiore" o "Dolcetto di Diano d'Alba" Superiore	70%	5.6 hl/ha

Per l'impiego della menzione geografica aggiuntiva, seguita da «vigna» con relativo toponimo, fermo restando la resa percentuale massima uva-vino di cui al paragrafo sopra, la produzione massima di vino hl/ha ottenibile e' determinata in base alle rese uva t/ha di cui all'art. 4 punto 3.
Qualora tale resa superi la percentuale sopraindicata, ma non oltre il 75%, l'eccedenza non ha diritto alla DOCG; oltre detto limite percentuale decade il diritto alla denominazione di origine per tutto il prodotto.

3. Nella vinificazione devono essere seguiti i criteri tecnici
piu' razionali ed effettuate le pratiche enologiche atte a conferire al vino le migliori caratteristiche di qualità, ivi compreso l'arricchimento, secondo i metodi riconosciuti dalla legislazione vigente.

4. I seguenti vini devono essere sottoposti a un periodo di invecchiamento:

Vini	Durata mesi	Decorrenza
"Dolcetto di Diano d'Alba" o "Diano d'Alba" Superiore	10	1° novembre dell'anno di raccolta delle uve

Per i seguenti vini l'immissione al consumo e' consentita soltanto a partire dalla data di seguito indicata:

Vini	Data
"Dolcetto di Diano d'Alba" o "Diano d'Alba"	1° gennaio dell'anno successivo alla vendemmia
"Dolcetto di Diano d'Alba" "Diano d'Alba" Superiore	1° settembre dell'anno successivo alla vendemmia

5. Per la denominazione «Dolcetto di Diano d'Alba» o «Diano d'Alba» la scelta vendemmiale e' consentita, ove ne sussistano le condizioni di legge, soltanto verso la denominazione di origine controllata «Langhe» senza specificazione di vitigno e «Langhe» Dolcetto.

6. I vini destinati alla denominazione di origine controllata e garantita di cui al presente disciplinare di produzione possono essere classificati, con le denominazioni di origine controllata «Langhe» senza specificazione di vitigno e «Langhe» Dolcetto purché corrispondano alle condizioni ed ai requisiti previsti dal relativo disciplinare, previa comunicazione del detentore agli organi competenti.

Art. 6.Caratteristiche al consumo

1. Il vino a Doc «Dolcetto di Diano d'Alba» o «Diano d'Alba» all'atto dell'immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
colore: rosso rubino;
odore: fruttato e caratteristico; con eventuale sentore di legno.
sapore: asciutto, ammandorlato, armonico;
titolo alcolometrico volumico minimo naturale: 12,00 % vol.;
acidità totale minima: 4,5 g/l in acido tartarico;
estratto non riduttore minimo: 21 g/l;
«Dolcetto di Diano d'Alba» o «Diano d'Alba» con menzione geografica aggiuntiva seguita da «vigna» con relativo toponimo:
12,00 % vol.;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 23 g/l.

2. Il vino a Doc «Dolcetto di Diano d'Alba» o «Diano d'Alba» Superiore, con o senza menzione geografica aggiuntiva seguita da «vigna» con relativo toponimo, all'atto dell'immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
colore: rosso rubino;
odore: fruttato e caratteristico; con eventuale sentore di
legno;
sapore: asciutto, ammandorlato, armonico;
titolo alcolometrico volumico minimo naturale: 12,50 % vol.;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 23 g/l.

3. E' in facoltà del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, modificare i limiti dell'acidità e dell'estratto non riduttore minimo con proprio decreto.

Art. 7. Etichettatura designazione e presentazione

1. La denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Dolcetto di Diano d'Alba» o «Diano d'Alba» e «Dolcetto di Diano d'Alba» Superiore o «Diano d'Alba» Superiore, può essere seguita - secondo le specifiche disposizioni vigenti - da una delle seguenti «menzioni geografiche aggiuntive», amministrativamente definite nell'allegato al presente disciplinare di produzione:
Sorì Autin Grand, Sorì Autin Souvè, Sorì Autinot, Sorì Bric dei Gatti, Sorì Bric del Camparo, Sorì Bric del Ciabot, Sorì Bric del Gerlotto, Sorì Bric della Biria, Sorì Briccola, Sorì Bruni, Sorì Cascina Arione, Sorì Cascina Benevello, Sorì Cascina Carbone, Sorì Cascina Flino, Sorì Cascina Langhetto, Sorì Cascina Manzano, Sorì Cascina Rabino Soprano, Sorì Cascina Rabino Sottano, Sorì Cascina Saliceto, Sorì Cascina San Sebastiano, Sorì Ciabot Rus, Sorì Colombè, Sorì Costa Fiore, Sorì Cristina, Sorì degli Abelloni, Sorì degli Ubert, Sorì dei Berfi, Sorì dei Ciapa, Sorì dei Crava, Sorì dei Pasquali, Sorì dei Peggi, Sorì dei Piani, Sorì dei Pittatori, Sorì dei Servetti, Sorì del Bartu, Sorì del Bonorej, Sorì del Carzello, Sorì del Cascinotto, Sorì del Fossà, Sorì del Genesio, Sorì del Luma, Sorì del Moncolombetto, Sorì del Mongrande, Sorì del Montadino, Sorì del Montagrillo, Sorì del Parisio, Sorì del Pradurent, Sorì del Rabalotto, Sorì del Rapalino, Sorì del Ricchino, Sorì del Romino, Sorì del Servaj, Sorì del Sot, Sorì della Madonnina, Sorì della Mattea, Sorì della Pezzea, Sorì della Regnura, Sorì della Riccheria, Sorì della Rivolia, Sorì della Sorba, Sorì della Sorda, Sorì della Vigna, Sorì delle Cecche, Sorì di San Calogero, Sorì di San Quirico, Sorì Gabriel, Sorì la Fajà, Sorì la Rocca, Sorì Parisa, Sorì Piadvenza, Sorì Pucia del Bric, Sorì Sant'Eurosia, Sorì Santa Lucia, Sorì Teologato, Sorì Vigna della Lepre.
Le suddette menzioni geografiche aggiuntive, possono essere accompagnate dalla menzione «vigna» seguita dal relativo toponimo, alle condizioni previste al successivo comma 4. Detta menzione «vigna» dovrà essere indicata soltanto se unita ad una delle menzioni geografiche aggiuntive di cui sopra.

2. Nella designazione e presentazione dei vini «Dolcetto di Diano d'Alba» o «Diano d'Alba» come all'Art. 1, e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, naturale, scelto, selezionato, vecchio e similari.

3. Nella designazione e presentazione dei vini di cui al presente disciplinare di produzione e' consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi privati, purche' non abbiano significato laudativo e non traggano in inganno il consumatore.

4. Nella designazione e presentazione dei vini all'Art. 1, la «menzione geografica aggiuntiva» dovrà essere riportata immediatamente sotto la denominazione e non potrà avere dimensione superiore a quelle utilizzate per indicare «Dolcetto di Diano d'Alba» o «Diano d'Alba» e «Dolcetto di Diano d'Alba» Superiore o «Diano d'Alba» Superiore.

5. Nella designazione e presentazione dei vini di cui al presente disciplinare di produzione la denominazione di origine può essere accompagnata dalla menzione «vigna» a condizione che sia rivendicata anche la «menzione geografica aggiuntiva» e purché:

- le uve provengano totalmente dal medesimo vigneto;
- tale menzione sia iscritta nella «Lista positiva» istituita
- dall'organismo che detiene l'albo dei vigneti della denominazione;
- coloro che, nella designazione e presentazione dei vini di cui al presente disciplinare di produzione, intendono accompagnare la denominazione di origine con la menzione «vigna» abbiano effettuato la vinificazione delle uve e l'imbottigliamento del vino;
- la vinificazione delle uve e l'invecchiamento dei vini siano stati svolti in recipienti separati e la menzione «vigna» seguita dal toponimo sia stata riportata nella denuncia delle uve, nei registri e nei documenti di accompagnamento;
- la menzione «vigna» seguita dal relativo toponimo sia riportata in caratteri di dimensione inferiore o uguale al 50% del carattere usato per la denominazione di origine.

6. Nella designazione e presentazione dei vini a denominazione d'origine controllata e garantita «Dolcetto di Diano d'Alba» o «Diano d'Alba» come all'Art.1, è obbligatoria l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.

Art. 8. Confezionamento

1. E' ammesso per i vini a denominazione di origine controllata e garantita «Dolcetto di Diano d'Alba» o «Diano d'Alba» di cui all'art.1, il confezionamento nei recipienti consentiti dalla normativa vigente con l'esclusione del contenitore da 200 cl.

2. Le bottiglie in cui vengono confezionati i vini a denominazione di origine controllata e garantita «Dolcetto di Diano d'Alba» o «Diano d'Alba» Superiore con menzione «vigna» seguita dal relativo toponimo per la commercializzazione devono essere di capacità inferiore ai 500 cl. Tuttavia e' consentito al solo scopo promozionale o in concomitanza di particolari eventi, l'utilizzo dei contenitori fino a 1000 cl.

ALLEGATO *A*

Posizioni Codici	**1 - 4**	**5**	**6 - 8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**
DOLCETTO DI DIANO D'ALBA (con o senza menzione geografica)	A050	X	073	2	X	X	A	0	X
DOLCETTO DI DIANO D'ALBA SUPERIORE (con o senza menzione geografica)	A050	X	073	2	B	X	A	0	X
DOLCETTO DI DIANO D'ALBA VIGNA (con menzione geografica)	A050	X	073	2	V	X	A	0	X
DOLCETTO DI DIANO D'ALBA SUPERIORE VIGNA (con menzione geografica)	A050	X	073	2	B	V	A	0	X

10A09905

DECRETO 3 agosto 2010.

Riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini «Oltrepò Pavese Pinot grigio» ed approvazione del relativo disciplinare di produzione.

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE COMPETITIVE DEL MONDO RURALE
E DELLA QUALITÀ

Visto il Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, così come modificato con il Regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, nel cui ambito è stato inserito il Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (OCM vino), che contempla, a decorrere dal 1° agosto 2009, il nuovo sistema comunitario per la protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali di taluni prodotti vitivinicoli, in particolare gli articoli 38 e 49 relativi alla nuova procedura per il conferimento della protezione comunitaria e per la modifica dei disciplinari delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti in questione;

Visto il Regolamento (CE) n. 607/09 della Commissione, recante modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli, ed in particolare l'art. 73, ai sensi del quale, in via transitoria e con scadenza al 31 dicembre 2011, per l'esame delle domande, relative al conferimento della protezione ed alla modifica dei disciplinari dei vini a denominazione di origine e ad indicazione geografica, presentate allo Stato membro entro il 1° agosto 2009, si applica la procedura prevista dalla preesistente normativa nazionale e comunitaria in materia;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale è stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, recante tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88;

Vista la domanda, presentata dal consorzio tutela vini Oltrepò Pavese, intesa ad ottenere il riconoscimento del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Oltrepò Pavese Pinot grigio»;

Visto il parere favorevole della Regione Lombardia sulla citata domanda;

Visti il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda e la proposta di riconoscimento del relativo disciplinare di produzione, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 124 del 29 maggio 2010;

Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti, istanze o controdeduzioni da parte degli interessati avverso il parere e la proposta di disciplinare sopra citati;

Ritenuta la necessità di dover procedere al riconoscimento del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Oltrepò Pavese Pinot grigio» in conformità al parere espresso ed alla proposta formulata dal sopra citato comitato;

Decreta:

Art. 1.

È riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Oltrepò Pavese Pinot grigio» ed il relativo disciplinare di produzione le cui disposizioni entrano in vigore a partire dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie Generale - della Repubblica italiana;

Art. 2.

I soggetti che intendono porre in commercio, a partire già dalla campagna vendemmiale 2010/2011, i vini a denominazione di origine controllata «Oltrepò Pavese Pinot grigio», provenienti da vigneti non ancora iscritti, ma aventi base ampelografica conforme alle disposizioni dell'annesso disciplinare di produzione, sono tenuti ad effettuare l'iscrizione dei medesimi allo schedario viticolo per la DOC in questione, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61.

Art. 3.

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente decreto valgono le norme comunitarie e nazionali in materia di produzione, designazione, presentazione e commercializzazione dei vini a denominazione di origine controllata.

Art. 4.

A titolo di aggiornamento dell'elenco dei codici previsto dall'art. 7 del decreto ministeriale 28 dicembre 2006, i codici di tutte le tipologie di vini a denominazione di origine controllata «Oltrepò Pavese Pinot grigio» sono riportati nell'allegato A del presente decreto.

Art. 5.

Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la denominazione di origine controllata «Oltrepò Pavese Pinot grigio» è tenuto, a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 agosto 2010

Il Capo dipartimento: RASI CALDOGNO

ANNESSO

Disciplinare di produzione dei vini a Denominazione di Origine Controllata "OLTREPÒ PAVESE PINOT GRIGIO"

Articolo 1.
La Denominazione di Origine Controllata "Oltrepò Pavese Pinot grigio" è riservata ai vini, anche nella tipologia frizzante, che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

Articolo 2.
Base ampelografica
I vini di cui all'art. 1 devono essere ottenuti dalle uve prodotte dai vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:
1) Pinot grigio;
2) Pinot grigio frizzante;
- Pinot grigio: minimo 85%;
- Pinot nero e altri vitigni a bacca bianca, non aromatici, idonei alla coltivazione per la provincia di Pavia congiuntamente o disgiuntamente, fino a un massimo del 15%;

Articolo 3.
Zona di produzione delle uve
La zona di produzione delle uve destinate alla produzione dei vini "Oltrepò Pavese Pinot grigio" di cui all'art. 1 comprende la fascia vitivinicola collinare dell'"Oltrepò Pavese" per gli interi territori dei seguenti comuni in provincia di Pavia: Borgo Priolo, Borgoratto Mormorolo, Bosnasco, Calvignano, Canevino, Canneto Pavese, Castana, Cecima, Godiasco, Golferenzo, Lirio, Montalto Pavese, Montecalvo Versiggia, Montescano, Montù Beccaria, Mornico Losana, Oliva Gessi, Pietra de' Giorgi, Rocca de' Giorgi, Rocca Susella, Rovescala, Ruino, San Damiano al Colle, Santa Maria della Versa, Torrazza Coste, Volpara, Zenevredo e per parte dei territori di questi altri comuni: Broni, Casteggio, Cigognola, Codevilla, Corvino San Quirico, Fortunago, Montebello della Battaglia, Montesegale, Ponte Nizza, Redavalle, Retorbido, Rivanazzano, Santa Giuletta, Stradella, Torricella Verzate.
Tale zona è così delimitata:
parte dai km 136+150 della strada statale n. 10, la linea di delimitazione scende verso sud seguendo la strada provinciale Bressana-Salice Terme, sino al bivio di Rivanazzano. Qui si devia verso ovest lungo la strada che da Rivanazzano porta alla Cascina Spagnola, per piegare a quota 139 verso sud e raggiungere il confine provinciale e regionale Pavia-Alessandria, che segue fino a Serra del Monte. Da questo punto la linea di delimitazione raggiunge Casa Carlucci e prosegue in direzione sud, lungo il confine che divide i comuni di Ponte Nizza e Bagnaria fino al torrente Staffora, includendo San Ponzo Semola. Di qui la linea di delimitazione segue la statale Voghera-Varzi-Penice fino all'abitato di Ponte Nizza, indi devia a est-nord-est seguendo la provinciale di fondo valle per Val di Nizza. Prosegue quindi in direzione nord lungo il confine comunale tra ponte Nizza, Val di Nizza e Montesegale sino al Rio Albaredo e con esso raggiunge il torrente Ardivestra, con il quale si identifica risalendo verso est a raggiungere la Cascina della Signora. Da questo punto la linea di delimitazione prosegue in direzione nord seguendo la strada provinciale Godiasco-Borgoratto Mormorolo, a incontrare il confine dei comuni Fortunago e Ruino. Prosegue sul confine comunale meridionale di Ruino a raggiungere il confine provinciale tra Pavia-Piacenza. La delimitazione orientale del comprensorio é costituita dal confine provinciale Pavia-Piacenza sino al suo incontro con la strada statale n. 10, per raggiungere la strada provinciale Bressana-Salice Terme che incrocia al km 136+150 del comprensorio, punto di partenza della delimitazione.

Articolo 4.
Norme per la viticoltura
4.1) Condizioni naturali dell'ambiente
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a Denominazione di Origine Controllata "Oltrepò Pavese Pinot grigio" devono essere quelle tradizionali della zona di produzione e, comunque, atte a conferire alle uve e ai vini le specifiche tradizionali caratteristiche di qualità.
I vigneti devono essere posti su terreni di natura calcarea o calcareo-argillosa e su pendici collinari ben soleggiate senza comunque escludere i fondovalle e i terreni di pianura.
I sesti di impianto, le forme di allevamento e i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino.
4.2) Densità di impianto
Per i nuovi impianti ed i reimpianti la densità dei ceppi per ettaro non può essere inferiore a 4.000.
4.3) Sesti d'impianto e forme d'allevamento
I sesti d'impianto, le forme di allevamento (controspalliera) e i sistemi di potatura devono essere quelli di tipo tradizionale e, comunque, i vigneti devono essere governati in modo da non modificare le caratteristiche dell'uva, del mosto e del vino. Per i vigneti esistenti alla data di pubblicazione del presente disciplinare sono consentite le forme di allevamento già usate nella zona, con esclusione delle forme di allevamento espanse.
4.4) Irrigazione
É consentita l'irrigazione di soccorso.
4.5) Rese ad ettaro e gradazione minima naturale
Le produzioni massime di uva per ettaro in coltura specializzata dei vigneti destinati alla produzione dei vini a Denominazione di Origine Controllata "Oltrepò Pavese Pinot grigio" ed i titoli alcolometrici volumici naturali minimi devono essere i seguenti:

Tipologia	Resa massima (t/ha)	Titolo alc. vol. nat. min. (% Vol.)
1) Pinot grigio	15,00	10,50
2) Pinot grigio frizzante	15,00	10,50

Anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa uva ad ettaro dovrà essere riportata nei limiti di cui sopra purché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, ferma restando la resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi. Oltre detto limite del 20% decade il diritto alla Denominazione di Origine Controllata "Oltrepò Pavese Pinot grigio" per tutta la partita.
La Regione Lombardia, sentito il parere del Consorzio di Tutela, annualmente, con proprio decreto, tenuto conto delle condizioni ambientali di coltivazione, può fissare produzioni massime per ettaro inferiori a quelle stabilite dal presente disciplinare di produzione, o limitare, per talune zone geografiche, l'utilizzo delle menzioni aggiuntive, dandone immediata comunicazione al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini.

Articolo 5.
Norme per la vinificazione
5.1) Zona di vinificazione
Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nella zona di produzione delimitata dall'art. 3. Tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione é consentito che tali operazioni siano effettuate nell'intero territorio della provincia di Pavia, nonché nelle frazioni di Vicobarone e Casa Bella nel comune di Ziano Piacentino in provincia di Piacenza.

5.2) Resa massima uva/vino
Le rese massime dell'uva in vino devono essere le seguenti:

Tipologia	Resa uva/vino
1) Pinot grigio	70%
2) Pinot grigio frizzante	70%

Qualora la resa uva/vino superi i limiti sopra riportati, ma non oltre il 10%, l'eccedenza non avrà diritto alla denominazione di origine controllata; oltre tale limite decade il diritto alla denominazione di origine per tutta la partita.
5.3) Modalità di vinificazione e di elaborazione
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche corrispondenti agli usi locali, leali e costanti, atte a conferire ai vini le loro rispettive caratteristiche. In particolare é ammessa la vinificazione congiunta o disgiunta delle uve che concorrono alla denominazione "Oltrepò Pavese Pinot grigio". Nel caso della vinificazione disgiunta il coacervo dei vini, facenti parte della medesima partita, deve avvenire nella cantina del vinificatore entro il periodo di completo affinamento e comunque prima della richiesta della certificazione della relativa partita prevista dalla vigente normativa o prima della eventuale commercializzazione, all' interno della zona contemplata dall'art. 5.1, come vino atto a "Oltrepò Pavese Pinot grigio".

Articolo 6.
Caratteristiche dei vini al consumo
I vini a Denominazione di Origine Controllata di "Oltrepò Pavese Pinot grigio" devono rispondere, all'atto dell'immissione al consumo, alle seguenti caratteristiche:
1) "Oltrepò Pavese Pinot grigio":
- colore: giallo paglierino più o meno intenso o leggermente ramato;
- odore: caratteristico, fruttato;
- sapore: fresco, sapido, gradevole;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
- acidità totale minima: 4,5 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 14,0 g/l.
2) "Oltrepò Pavese Pinot grigio" frizzante:
- colore: giallo paglierino più o meno intenso o leggermente ramato;
- odore: caratteristico, fruttato;
- sapore: fresco, sapido, gradevole e vivace;
- spuma: vivace, evanescente;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol, di cui almeno 10,5 % effettivo;
- acidità totale minima: 4,5 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 14,0 g/l.

In relazione all'eventuale conservazione in recipienti di legno, il sapore dei vini può rilevare lieve sentore di legno.
E' facoltà del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, con proprio decreto, modificare per i vini di cui sopra i limiti indicati per l'acidità totale e l'estratto non riduttore.

Articolo 7.
Qualificazione, etichettatura, designazione e presentazione
7.1) Qualificazioni
Alla Denominazione di Origine Controllata "Oltrepò Pavese Pinot grigio" è vietata l'aggiunta di qualsiasi menzione diversa da quelle previste dal presente disciplinare ivi compresi gli aggettivi superiore, extra, fine, scelto, selezionato, vecchio, e similari.

E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi privati, purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore.
7.2) Etichettatura
Sulle bottiglie o altri recipienti contenenti "Oltrepò Pavese Pinot grigio" deve essere riportata l'indicazione dell'annata di vendemmia da cui il vino deriva. Tale indicazione è facoltativa per la tipologia frizzante.
7.3) Caratteri e posizioni in etichetta
La denominazione "Oltrepò Pavese Pinot grigio" deve essere indicata nella designazione del prodotto in maniera consecutiva, anche su più righe, seguita immediatamente al di sotto dalla menzione specifica tradizionale "denominazione di origine controllata".
Le menzioni facoltative, escluse i marchi e i nomi aziendali, possono essere riportate nell'etichettatura soltanto in caratteri tipografici non più grandi o evidenti di quelli utilizzati per la denominazione di origine del vino, salvo le norme generali più restrittive.
7.4) Marchio collettivo
La Denominazione di Origine Controllata "Oltrepò Pavese Pinot grigio" è contraddistinta obbligatoriamente dal un marchio collettivo espresso nella forma grafica e letterale allegata al presente disciplinare, in abbinamento inscindibile con la denominazione. L'utilizzo del marchio collettivo è curato direttamente dal Consorzio Tutela Vini Oltrepò Pavese che deve distribuirlo anche ai non associati, alle medesime condizioni di utilizzo riservate ai propri associati.

Articolo 8.
Confezionamento
I vini a Denominazione di Origine Controllata "Oltrepò Pavese Pinot grigio" di cui all'art.1 possono essere immessi al consumo in contenitori di qualunque capacità previsti dalla legge.

Allegato 1

OLTREPÒ PAVESE MARCHIO STORICO

Presentazione marchio e sue applicazioni

A colori su nero

B/N su nero (1)

B/N su nero (2)

Allegato 2

mm. 16,5

Riduzione

Allegato 3

Font

ARIAL BLACK

AVANT GARDE

BORDEAUX C 30 M 100 Y 60 K 40

ROSSO C 0 M 100 Y 100 K 0

ROSA C 0 M 30 Y 40 K 0

NERO C 0 M 0 Y 0 K 100

Tabella colori in versione CMYK

Allegato 4

Versione oro. La presente declinazione è valida per la riproduzione in oro. Utilizzabile su capsule di colore scuro, carta intestata, biglietti da visita, ecc...
(Vedere esempio a destra)

Declinazioni particolari.

ALLEGATO *A*

Posizioni Codici	1 - 4	5	6 - 8	9	10	11	12	13	14
OLTREPO' PAVESE PINOT GRIGIO	B412	X	194	1	X	X	A	0	X
OLTREPO' PAVESE PINOT GRIGIO FRIZZANTE	B412	X	194	1	X	X	C	0	X

10A09965

DECRETO 3 agosto 2010.

Riconoscimento del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Bonarda dell'Oltrepò Pavese».

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE COMPETITIVE DEL MONDO RURALE
E DELLA QUALITÀ

Visto il Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, così come modificato con il Regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, nel cui ambito è stato inserito il Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (OCM vino), che contempla, a decorrere dal 1° agosto 2009, il nuovo sistema comunitario per la protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali di taluni prodotti vitivinicoli, in particolare gli articoli 38 e 49 relativi alla nuova procedura per il conferimento della protezione comunitaria e per la modifica dei disciplinari delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti in questione;

Visto il Regolamento (CE) n. 607/09 della Commissione, recante modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli, ed in particolare l'art. 73, ai sensi del quale, in via transitoria e con scadenza al 31 dicembre 2011, per l'esame delle domande, relative al conferimento della protezione ed alla modifica dei disciplinari dei vini a denominazione di origine e ad indicazione geografica, presentate allo Stato membro entro il 1° agosto 2009, si applica la procedura prevista dalla preesistente normativa nazionale e comunitaria in materia;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale è stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, recante tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88;

Vista la domanda presentata dal Consorzio Tutela Vini Oltrepò Pavese, intesa ad ottenere il riconoscimento del disciplinare di produzione dei vini a Denominazione di Origine Controllata «Bonarda dell'Oltrepò Pavese»;

Visto il parere favorevole della Regione Lombardia sulla citata domanda;

Visti il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda e la proposta di riconoscimento del relativo disciplinare di produzione, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 124 del 29 maggio 2010;

Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti, istanze o controdeduzioni da parte degli interessati avverso il parere e la proposta di disciplinare sopra citati;

Ritenuta la necessità di dover procedere al riconoscimento del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Bonarda dell'Oltrepò Pavese» in conformità al parere espresso ed alla proposta formulata dal sopra citato comitato;

Decreta:

Art. 1.

È riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Bonarda dell'Oltrepò Pavese» ed il relativo disciplinare di produzione le cui disposizioni entrano in vigore a partire dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - della Repubblica italiana;

Art. 2.

I soggetti che intendono porre in commercio, a partire già dalla campagna vendemmiale 2010/2011, i vini a denominazione di origine controllata «Bonarda dell'Oltrepò Pavese», provenienti da vigneti non ancora iscritti, ma aventi base ampelografica conforme alle disposizioni dell'annesso disciplinare di produzione, sono tenuti ad effettuare l'iscrizione dei medesimi allo schedario viticolo per la DOC in questione, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61.

Art. 3.

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente decreto valgono le norme comunitarie e nazionali in materia di produzione, designazione, presentazione e commercializzazione dei vini a denominazione di origine controllata.

Art. 4.

A titolo di aggiornamento dell'elenco dei codici previsto dall'art. 7 del decreto ministeriale 28 dicembre 2006, i codici di tutte le tipologie di vini a denominazione di origine controllata «Bonarda dell'Oltrepò Pavese» sono riportati nell'allegato A del presente decreto.

Art. 5.

Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la denominazione di origine controllata dei vini «Bonarda dell'Oltrepò Pavese» è tenuto, a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 agosto 2010

Il Capo dipartimento: RASI CALDOGNO

ANNESSO

Disciplinare di produzione dei vini a Denominazione di Origine Controllata "BONARDA DELL'OLTREPÒ PAVESE"

Articolo 1.
La Denominazione di Origine Controllata "Bonarda dell'Oltrepò Pavese" è riservata ai vini, anche nella tipologia "frizzante", che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

Articolo 2.
Base ampelografica
I vini di cui all'art. 1 devono essere ottenuti dalle uve prodotte dai vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografia:
- Croatina: dall'85% al 100%;
- Barbera, Ughetta (Vespolina), Uva rara: congiuntamente o disgiuntamente, fino a un massimo del 15%.

Articolo 3.
Zona di produzione delle uve
La zona di produzione delle uve destinate alla produzione dei vini "Bonarda dell'Oltrepò Pavese" comprende la fascia vitivinicola collinare dell'"Oltrepò Pavese" per gli interi territori dei seguenti comuni in provincia di Pavia: Borgo Priolo, Borgoratto Mormorolo, Bosnasco, Calvignano, Canevino, Canneto Pavese, Castana, Cecima, Godiasco, Golferenzo, Lirio, Montalto Pavese, Montecalvo Versiggia, Montescano, Montù Beccaria, Mornico Losana, Oliva Gessi, Pietra de' Giorgi, Rocca de' Giorgi, Rocca Susella, Rovescala, Ruino, San Damiano al Colle, Santa Maria della Versa, Torrazza Coste, Volpara, Zenevredo e per parte dei territori di questi altri comuni: Broni, Casteggio, Cigognola, Codevilla, Corvino San Quirico, Fortunago, Montebello della Battaglia, Montesegale, Ponte Nizza, Redavalle, Retorbido, Rivanazzano, Santa Giuletta, Stradella, Torricella Verzate. Tale zona è così delimitata: parte dai km 136+150 della strada statale n. 10, la linea di delimitazione scende verso sud seguendo la strada provinciale Bressana-Salice Terme, sino al bivio di Rivanazzano. Qui si devia verso ovest lungo la strada che da Rivanazzano porta alla Cascina Spagnola, per piegare a quota 139 verso sud e raggiungere il confine provinciale e regionale Pavia-Alessandria, che segue fino a Serra del Monte. Da questo punto la linea di delimitazione raggiunge Casa Carlucci e prosegue in direzione sud, lungo il confine che divide i comuni di Ponte Nizza e Bagnaria fino al torrente Staffora, includendo San Ponzo Semola. Di qui la linea di delimitazione segue la statale Voghera-Varzi-Penice fino all'abitato di Ponte Nizza, indi devia a est-nord-est seguendo la provinciale di fondo valle per Val di Nizza. Prosegue quindi in direzione nord lungo il confine comunale tra ponte Nizza, Val di Nizza e Montesegale sino al Rio Albaredo e con esso raggiunge il torrente Ardivestra, con il quale si identifica risalendo verso est a raggiungere la Cascina della Signora. Da questo punto la linea di delimitazione prosegue in direzione nord seguendo la strada provinciale Godiasco-Borgoratto Mormorolo, a incontrare il confine dei comuni Fortunago e Ruino. Prosegue sul confine comunale meridionale di Ruino a raggiungere il confine provinciale tra Pavia-Piacenza.
La delimitazione orientale del comprensorio é costituita dal confine provinciale Pavia-Piacenza sino al suo incontro con la strada statale n. 10, per raggiungere la strada provinciale Bressana-Salice Terme che incrocia al km 136+150 del comprensorio, punto di partenza della delimitazione.

Articolo 4.
Norme per la viticoltura
4.1) Condizioni naturali dell'ambiente
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a Denominazione di Origine Controllata "Bonarda dell'Oltrepò Pavese" devono essere quelle tradizionali della zona di produzione e, comunque, atte a conferire alle uve e ai vini le specifiche tradizionali caratteristiche di qualità.
I vigneti devono essere posti su terreni di natura calcarea o calcareo-argillosa e su pendici collinari ben soleggiate escludendo comunque i fondovalle e i terreni di pianura.
I sesti di impianto, le forme di allevamento e i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino.
4.2) Densità di impianto
Per i nuovi impianti ed i reimpianti la densità dei ceppi per ettaro non può essere inferiore a 3.200.
4.3) Sesti d'impianto e forme d'allevamento
I sesti d'impianto, le forme di allevamento (controspalliera) e i sistemi di potatura devono essere quelli di tipo tradizionale e, comunque, i vigneti devono essere governati in modo da non modificare le caratteristiche dell'uva, del mosto e del vino. Per i vigneti esistenti alla data di pubblicazione del presente disciplinare sono consentite le forme di allevamento già usate nella zona, con esclusione delle forme di allevamento espanse.
4.4) Irrigazione
É consentita l'irrigazione di soccorso.
4.5) Rese ad ettaro e gradazione minima naturale
Le produzioni massime di uva per ettaro in coltura specializzata dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Bonarda dell'Oltrepò Pavese" ed i titoli alcolometrici volumici naturali minimi devono essere i seguenti:

Tipologia	Produzione massima (t/ha)	Titolo alc. vol. nat. min. (% Vol.)
1. Bonarda	12,50	10,50
2. Bonarda frizzante	12,50	10,50

Anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa uva ad ettaro dovrà essere riportata nei limiti di cui sopra purché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, ferma restando la resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi. Oltre detto limite del 20% decade il diritto alla Denominazione di Origine Controllata "Bonarda dell'Oltrepò Pavese" per tutta la partita.
La Regione Lombardia, sentito il parere del Consorzio di Tutela annualmente, con proprio decreto, tenuto conto delle condizioni ambientali di coltivazione, può fissare produzioni massime per ettaro inferiori a quelle stabilite dal presente disciplinare di produzione, o limitare, per talune zone geografiche, l'utilizzo delle menzioni aggiuntive, dandone immediata comunicazione al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini.

Articolo 5.
Norme per la vinificazione
5.1) Zona di vinificazione
Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nella zona di produzione delimitata dall'art. 3. Tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione é consentito che tali operazioni siano effettuate nell'intero territorio della provincia di Pavia, nonché nelle frazioni di Vicobarone e Casa Bella nel comune di Ziano Piacentino in provincia di Piacenza.
Sono altresì ammesse per l'intero territorio delle Regioni Lombardia e Piemonte le operazioni atte all'elaborazione delle tipologie di vini frizzanti previste dal presente disciplinare.

5.2) Resa massima uva/vino
Le rese massime dell'uva in vino devono essere le seguenti:

Tipologia	Resa uva/vino
1. Bonarda	70%
2. Bonarda frizzante	70%

Qualora la resa uva/vino superi i limiti sopra riportati, ma non oltre il 5%, l'eccedenza non avrà diritto alla denominazione di origine controllata; oltre tale limite decade il diritto alla denominazione di origine per tutta la partita.
5.3) Modalità di vinificazione e di elaborazione
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche corrispondenti agli usi locali, leali e costanti, atte a conferire ai vini le loro rispettive caratteristiche.
In particolare é ammessa la vinificazione congiunta o disgiunta delle uve che concorrono alla denominazione "Bonarda dell'Oltrepò Pavese".
Nel caso della vinificazione disgiunta, il coacervo dei vini, facenti parte della medesima partita, deve avvenire nella cantina del vinificatore entro il periodo di completo affinamento e comunque prima della richiesta della certificazione della relativa partita prevista dalla vigente normativa o prima della eventuale commercializzazione, all' interno della zona contemplata dall'art. 5.1, come vino atto a "Bonarda dell'Oltrepò Pavese".

Articolo 6.
Caratteristiche dei vini al consumo
I vini a Denominazione di Origine Controllata "Bonarda dell'Oltrepò Pavese" devono rispondere, all'atto dell'immissione al consumo, alle seguenti caratteristiche:
1) "Bonarda dell'Oltrepò Pavese":
- colore: rosso rubino intenso;
- odore: profumo intenso e gradevole;
- sapore: secco, abboccato, amabile talvolta vivace, leggermente tannico;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol;
- acidità totale minima: 4,5 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 20,0 g/l.
2) "Bonarda dell'Oltrepò Pavese" frizzante:
- colore: rosso rubino intenso;
- odore: profumo intenso e gradevole;
- sapore: secco o abboccato o amabile, leggermente tannico, fresco;
- spuma: vivace, evanescente;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol, di cui almeno 9,00% effettivo;
- acidità totale minima: 4,5 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 20,0 g/l.
In relazione all'eventuale conservazione in recipienti di legno, il sapore dei vini può rilevare lieve sentore di legno.
E' facoltà del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, con proprio decreto, modificare per i vini di cui sopra i limiti indicati per l'acidità totale e l'estratto non riduttore.

Articolo 7.
Qualificazione, etichettatura, designazione e presentazione
7.1) Qualificazioni
Alla Denominazione di Origine Controllata "Bonarda dell'Oltrepò Pavese", anche nella tipologia frizzante, è vietata l'aggiunta di qualsiasi menzione diversa da quelle previste dal presente

disciplinare ivi compresi gli aggettivi superiore, extra, fine, scelto, selezionato, vecchio, riserva e similari.
E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi privati, purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore.
7.2) Etichettatura
Sulle bottiglie o altri recipienti contenenti "Bonarda dell'Oltrepò Pavese" deve essere riportata l'indicazione dell'annata di vendemmia da cui il vino deriva. Tale indicazione è facoltativa per la tipologia frizzante.
7.3) Caratteri e posizioni in etichetta
La denominazione "Bonarda dell'Oltrepò Pavese" deve essere indicata nella designazione del prodotto in maniera consecutiva, anche su più righe, seguita immediatamente al di sotto dalla menzione specifica tradizionale "denominazione di origine controllata".
Le menzioni facoltative, escluse i marchi e i nomi aziendali, possono essere riportate nell'etichettatura soltanto in caratteri tipografici non più grandi o evidenti di quelli utilizzati per la denominazione di origine del vino, salvo le norme generali più restrittive.
E' altresì consentito l'uso della menzione tradizionale "vivace" per i vini che si presentano effervescenti a causa dell'anidride carbonica in essi contenuta, risultato di un processo di fermentazione esclusivo e naturale, secondo quanto previsto dalla vigente normativa comunitaria.
7.4) Marchio collettivo
La Denominazione di Origine Controllata "Bonarda Oltrepò Pavese" è contraddistinta obbligatoriamente dal un marchio collettivo espresso nella forma grafica e letterale allegata al presente disciplinare, in abbinamento inscindibile con la denominazione. L'utilizzo del marchio collettivo è curato direttamente dal Consorzio Tutela Vini Oltrepò Pavese che deve distribuirlo anche ai non associati, alle medesime condizioni di utilizzo riservate ai propri associati.

Articolo 8.
Confezionamento
I vini a Denominazione di Origine Controllata "Bonarda dell'Oltrepò Pavese" di cui all'art. 1 devono essere immessi al consumo in bottiglie di vetro di capacità non superiore a litri 1,5.
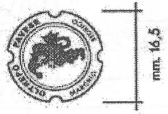
Allegato 1

Presentazione marchio e sue applicazioni

Allegato 2

A colori su nero

B/N su nero (1)

B/N su nero (2)

Riduzione

mm. 16,5

Allegato 3

Font

Tabella colori in versione CMYK

Allegato 4

Declinazioni particolari.

Versione oro. La presente declinazione è valida per la riproduzione in oro. Utilizzabile su capsule di colore scuro; carta intestata, biglietti da visita, ecc... (Vedere esempio a destra)

ALLEGATO *A*
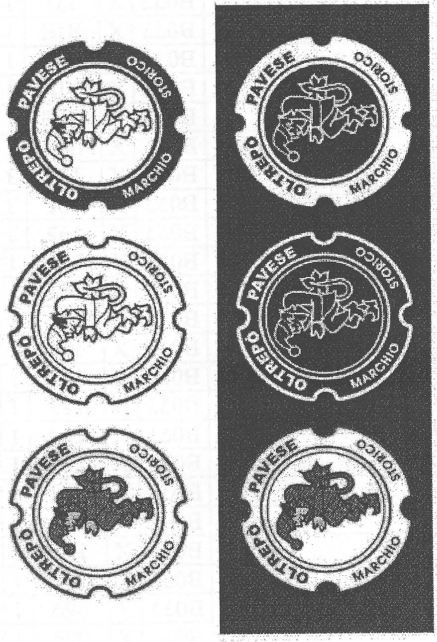
Posizioni Codici	1 - 4	5	6 - 8	9	10	11	12	13	14
BONARDA DELL'OLTREPO' PAVESE	B410	X	071	2	X	X	A	0	X
BONARDA DELL'OLTREPO' PAVESE FRIZZANTE	B410	X	071	2	X	X	C	0	X

10A09966

DECRETO 3 agosto 2010.

Iscrizione di varietà di sorgo al relativo registro nazionale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA COMPETITIVITÀ PER LO SVILUPPO RURALE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di varietà di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo1997, n. 59;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 2009, n. 129, concernente il Regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 1572 del 19 febbraio 2010 recante individuazione degli Uffici dirigenziali di livello non generale;

Viste le note degli interessati con la quale si comunicano le denominazioni definitive;

Considerato che la Commissione sementi di cui all'art. 19 della citata legge n. 1096/1971, nella riunione del 24 febbraio 2010, ha espresso parere favorevole all'iscrizione, nel relativo registro, delle varietà indicate nel dispositivo;

Considerata conclusa la verifica delle denominazioni proposte in quanto pubblicate sul «Bollettino delle varietà vegetali» n. 2 del 2010 senza che siano state avanzate obiezioni da parte di terzi;

Ritenuto di accogliere le proposte sopra menzionate;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, sono iscritte nei registri delle varietà dei prodotti sementieri, fino alla fine del decimo anno civile successivo a quello della iscrizione medesima, le sotto elencate varietà, le cui descrizioni e i risultati delle prove eseguite sono depositati presso questo Ministero:

SORGO

Codice	Denominazione	Classe Fao	Tipo di Ibrido	Responsabile della conservazione in purezza
12324	CA25	600		Cadethic Development S.A.R.L. – Francia
12322	Allgreen	600	HS	MMR Genetics LTD – USA
12325	Sweet California BMR	600	HS	Cal/West Seeds – USA
12326	Cisco BMR	700	HS	Cal/West Seeds – USA
12327	Husky	400	HS	Cal/West Seeds – USA
12231	Reggio	300	HS	RAGT 2N s.a.s. - Francia

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 agosto 2010

Il direttore generale: BLASI

Avvertenza: il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.

10A10023

DECRETO 3 agosto 2010.

Accertamento dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella regione Sicilia.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE
AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, concernente, tra l'altro, gli interventi del Fondo di solidarietà nazionale a sostegno delle imprese agricole danneggiate da calamità naturali e da eventi climatici avversi;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82, di adeguamento della normativa del Fondo di solidarietà nazionale, di cui al decreto legislativo n. 102/2004, per la conformità agli Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (2006/C 319/01) e al regolamento (CE) 1857/2006, della Commissione, del 15 dicembre 2006;

Visti gli art. 5, 6, 7 e 8 del medesimo decreto legislativo n. 102/2004, nel testo modificato dal decreto legislativo n. 82/2008, che disciplinano gli interventi di soccorso, compensativi dei danni, nelle aree e per i rischi non assicurabili con polizze agevolate, assistite dal contributo dello Stato;

Visto, in particolare, l'art. 6 che individua le procedure e le modalità per l'attivazione degli interventi di soccorso su richiesta della regione o provincia autonoma interessata, demandando a questo Ministero la dichiarazione del carattere di eccezionalità degli eventi avversi, la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze concedibili, nonché la ripartizione periodica delle risorse finanziarie del Fondo di solidarietà nazionale per consentire alle regioni la erogazione degli aiuti;

Visti gli Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (2006/C319/01), ed in particolare il capitolo «V.Gestione dei rischi e delle crisi»;

Visto il regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, concernente la concessione degli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese agricole, ed in particolare l'art. 11, che stabilisce condizioni e limiti per la concessione di aiuti per la compensazione delle perdite dovute alle avversità atmosferiche assimilabili alle calamità naturali;

Vista la registrazione dell'esenzione di notifica n. XA26/09 del 16 gennaio 2009 della Commissione UE;

Vista la proposta della regione Sicilia di declaratoria degli eventi avversi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

piogge persistenti dal 1º dicembre 2008 al 7 marzo 2009 nella provincia di Palermo;

piogge persistenti dal 3 dicembre 2008 al 28 gennaio 2009 nella provincia di Ragusa;

piogge persistenti dal 3 dicembre 2008 al 15 febbraio 2009 nella provincia di Messina;

piogge alluvionali dal 1º gennaio 2009 al 6 marzo 2009 nella provincia di Agrigento;

piogge alluvionali dal 12 gennaio 2009 al 28 febbraio 2009 nella provincia di Catania;

piogge persistenti dal 12 gennaio 2009 al 28 febbraio 2009 nella provincia di Enna;

piogge alluvionali del 1º febbraio 2009 nella provincia di Trapani;

piogge alluvionali dal 16 settembre 2009 al 30 settembre 2009 nella provincia di Agrigento;

piogge alluvionali dal 16 settembre 2009 al 1º ottobre 2009 nella provincia di Palermo;

Preso atto degli ulteriori chiarimenti forniti dalla regione Sicilia con le note 22 aprile 2010, 7 maggio 2010 e 1º giugno 2010;

Ritenuto di accogliere la proposta della regione Sicilia di attivazione degli interventi compensativi del Fondo di solidarietà nazionale nelle aree colpite per il ripristino dei danni alle strutture aziendali;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalità degli aventi calamitosi elencati a fianco delle sotto indicate province per effetto dei danni alle strutture aziendali nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specifiche misure di intervento previste del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, nel testo modificato dal decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82:

Agrigento:

piogge alluvionali dal 1º gennaio 2009 al 6 marzo 2009;

provvidenze di cui all'art. 5, comma 3 nel territorio dei comuni di Caltabellotta, Cammarata, Campobello di Licata, Casteltermini, Cattolica Eraclea, Licata, Ribera, San Giovanni Gemini, Sant'Angelo Muxaro, Santo Stefano Quisquina;

piogge alluvionali dal 16 settembre 2009 al 30 settembre 2009;

provvidenze di cui all'art. 5, comma 3 nel territorio dei comuni di Bivona, Calamonaci, Caltabellotta, Cattolica Eraclea, Cianciana, Lucca Sicula, Menfi, Montallegro, Ribera, Sciacca, Villafranca Sicula, con esclusione dei territori e delle strutture delimitati per le piogge alluvionali dal 1º gennaio 2009 al 6 marzo 2009;

Catania:

piogge alluvionali dal 12 gennaio 2009 al 28 febbraio 2009;

provvidenze di cui all'art. 5, comma 3 nel territorio dei comuni di Belpasso, Bronte, Calatabiano, Mineo, Motta Sant'Anastasia, Paternò, Randazzo;

Enna:

piogge persistenti dal 12 gennaio 2009 al 28 febbraio 2009;

provvidenze di cui all'art. 5, comma 3 nel territorio dei comuni di Agira, Aidone, Assoro, Barrafranca, Calascibetta, Catenanuova, Centuripe, Cerami, Enna, Gagliano Castelferrato, Leonforte, Nicosia, Nissoria, Piazza Armerina, Pietraperzia, Regalbuto, Sperlinga, Troina, Valguarnera Caropepe, Villarosa;

Messina:

piogge persistenti dal 3 dicembre 2008 al 15 febbraio 2009;

provvidenze di cui all'art. 5, comma 3 nel territorio dei comuni di Acquedolci, Alcara Li Fusi, Alì, Alì Terme, Antillo, Barcellona Pozzo di Gotto, Basicò, Brolo, Capizzi, Capo d'Orlando, Capri Leone, Caronia, Casalvecchio Siculo, Castel di Lucio, Castell'Umberto, Castroreale, Cesarò, Condrò, Falcone, Ficarra, Fiumedinisi, Floresta, Fondachelli-Fantina, Forza d'Agrò, Francavilla di Sicilia, Frazzanò, Furci Siculo, Furnari, Gaggi, Galati Mamertino, Gallodoro, Gioiosa Marea, Graniti, Gualtieri Sicaminò, Itala, Leni, Librizzi, Lipari, Longi, Malfa, Mandanici, Mazzarrà Sant'Andrea, Merì, Messina, Militello Rosmarino, Mirto, Mistretta, Monforte San Giorgio, Montagnareale, Montalbano Elicona, Motta Camastra,

Motta d'Affermo, Naso, Nizza di Sicilia, Novara di Sicilia, Oliveri, Pace del Mela, Pagliara, Patti, Pettineo, Piraino, Raccuja, Reitano, Roccalumera, Roccavaldina, Roccella Valdemone, Rodì Milici, Rometta, San Filippo Del Mela, San Fratello, San Marco d'Alunzio, San Pier Niceto, San Piero Patti, San Salvatore di Fitalia, San Teodoro, Sant'Agata di Militello, Sant'Alessio Siculo, Sant'Angelo di Brolo, Santa Domenica Vittoria, Santa Lucia del Mela, Santa Marina Salina, Santa Teresa di Riva, Santo Stefano di Camastra, Savoca, Scaletta Zanclea, Sinagra, Spadafora, Terme Vigliatore, Torregrotta, Tortorici, Tripi, Tusa, Ucria, Valdina, Venetico, con esclusione dei territori e delle strutture già delimitati per le piogge alluvionali del 1º ottobre 2009 con decreto ministeriale 16 febbraio 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 49 del 1º marzo 2010;

Palermo:

piogge persistenti dal 1º dicembre 2008 al 7 marzo 2009;

provvidenze di cui all'art. 5, comma 3 nel territorio dei comuni di Alia, Bompietro, Caltavuturo, Campofelice di Fitalia, Campofelice di Roccella, Campofiorito, Castellana Sicula, Castronovo di Sicilia, Cefalà Diana, Collesano, Contessa Entellina, Corleone, Gangi, Geraci Siculo, Lercara Friddi, Marineo, Mezzojuso, Monreale, Petralia Sottana, Piana degli Albanesi, Polizzi Generosa, Prizzi, Santa Cristina Gela, Sclafani Bagni, Valledolmo, Vicari;

piogge alluvionali dal 16 settembre 2009 al 1º ottobre 2009;

provvidenze di cui all'art. 5, comma 3 nel territorio dei comuni di Caccamo, Campofelice di Fitalia, Camporeale, Castronovo di Sicilia, Marineo, Monreale, Partinico, Piana degli Albanesi, San Cipirello, San Giuseppe Jato, Santa Cristina Gela, Santa Flavia, Termini Imerese, Ventimiglia di Sicilia, Villafrati, con esclusione dei territori e delle strutture delimitati per le piogge alluvionali dal 1º dicembre 2008 al 7 marzo 2009;

Ragusa:

piogge persistenti dal 3 dicembre 2008 al 28 gennaio 2009;

provvidenze di cui all'art. 5, comma 3 nel territorio dei comuni di Acate, Giarratana, Ispica, Modica, Pozzallo, Ragusa, Ragusa Ibla, Santa Croce Camerina, Scicli;

Trapani:

piogge alluvionali del 1º febbraio 2009;

provvidenze di cui all'art. 5, comma 3 nel territorio dei comuni di Alcamo, Calatafimi-Segesta, Castellammare del Golfo, Marsala, Trapani.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 agosto 2010

Il Ministro: GALAN

10A10085

DECRETO 3 agosto 2010.

Accertamento dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nelle provincie di Verona e Vicenza.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, concernente, tra l'altro, gli interventi del Fondo di solidarietà nazionale a sostegno delle imprese agricole danneggiate da calamità naturali e da eventi climatici avversi;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82, di adeguamento della normativa del Fondo di solidarietà nazionale, di cui al decreto legislativo n. 102/2004, per la conformità agli Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (2006/C 319/01) e al regolamento (CE) 1857/2006, della Commissione, del 15 dicembre 2006;

Visti gli articoli 5, 6, 7 e 8 del medesimo decreto legislativo n. 102/04, nel testo modificato dal decreto legislativo n. 82/2008, che disciplinano gli interventi di soccorso, compensativi dei danni, nelle aree e per i rischi non assicurabili con polizze agevolate, assistite dal contributo dello Stato;

Visto, in particolare, l'art. 6 che individua le procedure e le modalità per l'attivazione degli interventi di soccorso su richiesta della regione o provincia autonoma interessata, demandando a questo Ministero la dichiarazione del carattere di eccezionalità degli eventi avversi, la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze concedibili, nonché la ripartizione periodica delle risorse finanziarie del Fondo di solidarietà nazionale per consentire alle regioni la erogazione degli aiuti;

Visti gli Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (2006/C319/01), ed in particolare il capitolo «V.Gestione dei rischi e delle crisi»;

Visto il regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, concernente la concessione degli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese agricole, ed in particolare l'art. 11, che stabilisce condizioni e limiti per la concessione di aiuti per la compensazione delle perdite dovute alle avversità atmosferiche assimilabili alle calamità naturali;

Vista la registrazione dell'esenzione di notifica n. XA26/09 del 16 gennaio 2009 della Commissione UE;

Vista la proposta della regione Veneto di declaratoria degli eventi avversi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale: piogge persistenti dal 1º novembre 2008 al 31 marzo 2009 nelle province di Verona e Vicenza;

Visti gli ulteriori supplementi istruttori trasmessi dalla regione con note 19 novembre 2009 e 4 giugno 2010;

Ritenuto di accogliere la proposta della regione Veneto di attivazione degli interventi compensativi del Fondo di solidarietà nazionale nelle aree colpite per i danni alle infrastrutture connesse all'attività agricola;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per effetto dei danni alle infrastrutture connesse all'attività agricola nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specifiche misure di intervento previste del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, nel testo modificato dal decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82:

Verona:

piogge persistenti dal 1º novembre 2008 al 28 febbraio 2009;

provvidenze di cui all'art. 5, comma 6 nel territorio dei comuni di Angiari, Bovolone, Bussolengo, Buttapietra, Casaleone, Castagnaro, Castel d'Azzano, Cerea, Concamarise, Erbé, Gazzo Veronese, Isola della Scala, Isola Rizza, Legnago, Mozzecane, Nogara, Nogarole Rocca, Oppeano, Palù, Povegliano Veronese, Ronco all'Adige, Roverchiara, Salizzole, San Giovanni Lupatoto, San Pietro di Morubio, Sanguinetto, Sommacampagna, Sona, Sorgà, Trevenzuolo, Valeggio sul Mincio, Verona, Vigasio, Villa Bartolomea, Villafranca di Verona, Zevio;

Vicenza:

piogge persistenti dal 1º novembre 2008 al 31 marzo 2009;

provvidenze di cui all'art. 5, comma 6 nel territorio dei comuni di Brogliano, Cornedo Vicentino, Trissino.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 agosto 2010

Il Ministro: GALAN

10A10086

DECRETO 3 agosto 2010.

Accertamento dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nelle provincie di Padova, Venezia e Vicenza.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, concernente, tra l'altro, gli interventi del Fondo di solidarietà nazionale a sostegno delle imprese agricole danneggiate da calamità naturali e da eventi climatici avversi;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82, di adeguamento della normativa del Fondo di solidarietà nazionale, di cui al decreto legislativo n. 102/2004, per la conformità agli Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (2006/C 319/01) e al regolamento (CE) 1857/2006, della Commissione, del 15 dicembre 2006;

Visti gli articoli 5, 6, 7 e 8 del medesimo decreto legislativo n. 102/2004, nel testo modificato dal decreto legislativo n. 82/2008, che disciplinano gli interventi di soccorso, compensativi dei danni, nelle aree e per i rischi non assicurabili con polizze agevolate, assistite dal contributo dello Stato;

Visto, in particolare, l'art. 6 che individua le procedure e le modalità per l'attivazione degli interventi di soccorso su richiesta della regione o provincia autonoma interessata, demandando a questo Ministero la dichiarazione del carattere di eccezionalità degli eventi avversi, la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze concedibili, nonchè la ripartizione periodica delle risorse finanziarie del Fondo di solidarietà nazionale per consentire alle regioni la erogazione degli aiuti;

Visti gli Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (2006/C319/01), ed in particolare il capitolo «V.Gestione dei rischi e delle crisi»;

Visto il regolamento (CE) n.1857/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, concernente la concessione degli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese agricole, ed in particolare l'art. 11, che stabilisce condizioni e limiti per la concessione di aiuti per la compensazione delle perdite dovute alle avversità atmosferiche assimilabili alle calamità naturali;

Vista la registrazione dell'esenzione di notifica n. XA26/09 del 16 gennaio 2009 della Commissione UE;

Vista la proposta della regione Veneto di declaratoria degli eventi avversi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale: piogge alluvionali dal 14 settembre 2009 al 17 settembre 2009 nelle province di Padova, Venezia e Vicenza;

Visti gli ulteriori supplementi istruttori trasmessi dalla regione con nota 3 giugno 2010;

Ritenuto di accogliere la proposta della regione Veneto di attivazione degli interventi compensativi del Fondo di solidarietà nazionale nelle aree colpite per i danni alle infrastrutture connesse all'attività agricola;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per effetto dei danni alle infrastrutture connesse all'attività agricola nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specifiche misure di intervento previste del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, nel testo modificato dal decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82:

Padova:

piogge alluvionali dal 14 settembre 2009 al 16 settembre 2009;

provvidenze di cui all'art. 5, comma 6 nel territorio dei comuni di Agna, Anguillara Veneta, Arre, Bagnoli di Sopra, Baone, Bovolenta, Candiana, Cartura, Codevigo, Conselve, Correzzola, Este, Monselice, Pernumia, Pontelongo, Pozzonovo, San Pietro Viminario, Terrassa Padovana, Tribano;

Venezia:

piogge alluvionali del 16 settembre 2009;

provvidenze di cui all'art. 5, comma 6 nel territorio dei comuni di Cavarzere, Chioggia, Cona;

Vicenza:

piogge alluvionali dal 14 settembre 2009 al 17 settembre 2009;

provvidenze di cui all'art. 5, comma 6 nel territorio del comune di Grumolo delle Abbadesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 agosto 2010

Il Ministro: GALAN

10A10087

PROVVEDIMENTO 6 agosto 2010.

Modifica del disciplinare di produzione della denominazione «Pesca e Nettarina di Romagna» registrata in qualità di indicazione geografica protetta in forza al reg. (CE) n. 134 del 20 gennaio 1998.

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE COMPETITIVE DEL MONDO RURALE E DELLA QUALITÀ

Visto il Regolamento (CE) n. 510 del Consiglio del 20 marzo 2006 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il Regolamento CE n. 134 della commissione del 20 gennaio 1998 con il quale è stata iscritta nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette la indicazione geografica protetta «Pesca e Nettarina di Romagna»;

Considerato che, è stata richiesta ai sensi dell'art. 9 del Regolamento (CE) n. 510/06 una modifica del disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta di cui sopra;

Considerato che, con Regolamento (UE) n 701 della commissione del 4 agosto 2010, è stata accolta la modifica di cui al precedente capoverso;

Ritenuto che sussista l'esigenza di pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il disciplinare di produzione attualmente vigente, a seguito della registrazione della modifica richiesta, della I.G.P. «Pesca e Nettarina di Romagna», affinché le disposizioni contenute nel predetto documento siano accessibili per informazione *erga omnes* sul territorio nazionale:

Provvede:

Alla pubblicazione degli allegati disciplinare di produzione e scheda riepilogativa della indicazione geografica protetta «Pesca e Nettarina di Romagna», nella stesura risultante a seguito dell'emanazione del Regolamento (UE) n. 701 del 4 agosto 2010.

I produttori che intendono porre in commercio la indicazione geografica protetta protetta «Pesca e Nettarina di Romagna», sono tenuti al rispetto dell'allegato disciplinare di produzione e di tutte le condizioni previste dalla normativa vigente in materia.

Roma, 6 agosto 2010

Il Capo dipartimento: RASI CALDOGNO

ANNESSO

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA "PESCA DI ROMAGNA"

Art. 1

L'indicazione geografica protetta "Pesca di Romagna", è riservata ai frutti che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2

L'indicazione "Pesca di Romagna" designa esclusivamente il frutto delle seguenti cultivar di pesco:

Varietà a polpa gialla: Maycrest, Spring Lady, Sprinbelle, Springcrest, Suncrest, Royal Glory, Royal Gem, Dixired, Flavorcrest, Glohaven, Merril Gem Free 1, Redhaven, Royal Majestic, Royal Time, Rich Lady, Maria Marta, Summer Rich, Grenat, Elegant lady, Fayette, Royal Summer, Royal Lee, Royal Pride, Romestar, Symphonie, Mercil (o O'Henry), Zainori (o Kaweat).

Varietà a polpa bianca: Iris Rosso, Maria Bianca, Tendresse (o Joulie), Duchessa d'Este, Rossa di San Carlo, Zaidaso o (Kewina);

Art. 3

La zona di produzione della "Pesca di Romagna" comprende il territorio della Regione Emilia Romagna atto alla coltivazione di pesche ed è così determinato:

1) Provincia di Ferrara i seguenti Comuni di Argenta, Cento, Codigoro, Massa Fiscaglia, Poggio Renatico, Portomaggiore, S.Agostino, Tresigallo, Voghiera.

2) Provincia di Bologna i seguenti Comuni di BorgoTossignano, Budrio, Casalfiumanese, Castelguelfo, Castenaso, Fontanelice, Granarolo dell'Emilia, Imola, Medicina, Minerbio, Molinella, Mordano.

3) Provincia di Forlì i seguenti Comuni di: Bertinoro, Castrocaro Terme, Cesena, Cesenatico, Dovadola, Forlì, Forlimpopoli, Gambettola, Gatteo, Longiano, Meldola, Mercato Saraceno, Modigliaria, Montiano, Predappio, Roncofreddo, Sant'Arcangelo, Savignano sul Rubicone.

4) Provincia di Ravenna i seguenti Comuni di: Alfonsine, Bagnacavallo, Bagnara di Romagna, Brisignella, Casola Valsenio, Castelbolognese, Cervia, Conselice, Cotignola, Faenza, Fusignano, Lugo, Massalombarda, Ravenna, Riolo Terme, Russi, S.Agata sul Santerno, Solarolo.

Art. 4

I terreni idonei per la coltivazione della "Pesca di Romagna" sono tendenzialmente di medio impasto, in alcuni casi piuttosto sciolti.

L'utilizzo dell'irrigazione, delle pratiche di concimazione e l'effettuazione delle altre pratiche colturali ed agronomiche debbono essere effettuati secondo le modalità tecniche indicate dai competenti Servizi della Regione Emilia Romagna.

I sesti di impianto utilizzabili sono quelli generalmente usati, con possibilità per i nuovi impianti di densità per ettaro fino ad un massimo 2.000 piante.

Le forme di allevamento ammesse, in volume, sono riconducibili al vaso emiliano e sue modificazioni; in parete le forme utilizzabili sono la Palmetta, la Y e il Fusetto e loro modificazioni.

Le pratiche colturali debbono comprendere almeno una potatura invernale e interventi di potatura al verde a seconda delle esigenze delle piante.

La difesa fitosanitaria di prevalente utilizzo deve far ricorso ove possibile alle tecniche di lotta integrata o biologica.

La produzione unitaria massima è di 350 q.li ad ettaro per tutte le cultivar ammesse. Nell'ambito di questo limite la Regione Emilia Romagna, tenuto conto dell'andamento stagionale e delle condizioni ambientali di coltivazione, fissa annualmente, entro il 15 maggio, in via indicativa, la produzione media unitaria per ciascuna cultivar prevista all' Art. 2.

La eventuale conservazione dei frutti designabili con la indicazione geografica protetta "Pesca di Romagna" deve utilizzare la tecnica della refrigerazione. I valori di umidità e di temperatura all'interno delle celle frigorifere devono assicurare il mantenimento delle peculiari caratteristiche qualitative.

Art. 5

La sussistenza delle condizioni tecniche di idoneità di cui al precedente Art. 4 è accertata dalla Regione Emilia Romagna.

I pescheti idonei alla produzione della "Pesca di Romagna" sono inseriti in apposito Albo attivato, aggiornato e pubblicato ogni anno.

Copia di tale Albo viene depositata presso tutti i Comuni compresi nel territorio di produzione.

Il Ministero delle Risorse Agricole, Alimentari e Forestali indica le modalità da adottarsi per l'iscrizione, per l'effettuazione delle denunce annuali di produzione e per le certificazioni conseguenti ai fini di un corretto ed opportuno controllo della produzione riconosciuta e commercializzata annualmente con la indicazione geografica protetta.

Art. 6

La "Pesca di Romagna" all'atto dell'immissione al consumo deve avere le seguenti caratteristiche:

cultivar a polpa gialla

calibro: diametro minimo 67 mm che corrisponde ad una circonferenza pari a 21 cm
tenore zuccherino: (°Brix) minimo 11
epicarpo, forma e peso medio conformi alle caratteristiche
delle cultivar interessate.

cultivar a polpa bianca

calibro: diametro minimo 67 mm che corrisponde ad una circonferenza pari a 21 cm
tenore zuccherino: (°Brix) minimo 11
epicarpo, forma e peso medio conformi alle caratteristiche
delle cultivar interessate.

Art. 7

I tipi di confezioni utilizzabili, accettati in ambito comunitario, secondo le normative vigenti, sono le seguenti:
Plateaux* 30 x 40 in cartone, legno e plastica**, a uno strato;
Plateaux* 30 x 50 in cartone, legno e plastica**, a uno strato;
Plateaux* 40 x 60 in cartone, legno e plastica**, a uno strato;
Plateaux* 20 x 30 a uno strato;
Confezioni monofrutto o con più frutti sigillate (vassoi, cestini, cartoni, etc).
* I Plateaux sono imballaggi utilizzati per l'esposizione di unità di vendita ovvero di frutti singoli e/o confezioni. Per identificazione in plateaux dei prodotti IGP verrà utilizzata la bollinatura sui singoli frutti con apposito logo e con una percentuale di unità bollinate pari ad almeno il 80% del totale dei frutti presenti nella confezione.
** Plastica a perdere o a rendere tipo IFCO/STECO/CPR SYSTEM ED ALTRI.
In tutti questi casi (esclusi i plateaux) i contenitori devono essere sigillati in modo tale da impedire che il contenuto possa essere estratto senza rottura del sigillo.

La commercializzazione deve essere effettuata nel periodo intercorrente tra il 10 giugno ed il 20 settembre di ogni anno.

Sui contenitori dovranno essere indicate in caratteri di stampa delle medesime dimensioni le diciture "Pesca di Romagna", immediatamente seguita dalla dizione "Indicazione Geografica Protetta", e quindi dal nome della cultivar. Nel medesimo campo visivo devono comparire nome, ragione sociale ed indirizzo del confezionatore nonché il peso netto all'origine.

La dizione "Indicazione Geografica Protetta" può essere ripetuta in un’altra parte del contenitore o dell'etichetta anche in forma di acronimo "I.G.P."

L'indicazione geografica protetta "Pesca Romagna" né alcuna altra indicazione geografica può essere apposta sui frutti che, pur essendo prodotti nella Regione Emilia Romagna, non raggiungono i parametri minimi indicati all' Art. 6 del presente disciplinare, relativamente al calibro e al contenuto zuccherino.

A richiesta dei produttori interessati può essere utilizzato un simbolo grafico relativo alla immagine artistica, compresa la base colorimetrica eventuale, del logo figurativo o del logotipo specifico ed univoco da utilizzare in abbinamento inscindibile con la indicazione geografica.

Deve inoltre figurare la dizione "prodotto in Italia" per le partite destinate alla esportazione.

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA "NETTARINA DI ROMAGNA"

Art. 1

L'indicazione geografica protetta "Nettarina di Romagna", è riservata ai frutti che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2

L'indicazione "Nettarina di Romagna" designa esclusivamente il frutto delle seguenti cultivar di pesco:

Varietà a polpa gialla: Early Sungrand, Maygrand, Laura, Ambra, Maillara (o Big Ben), Nectaprima, Noracila, Flavortop, Indipendence, Maria Emilia, Maria Laura, Spring Red, Weimberger, Big Top (o Zaitabo), Guerriera, Alitop, Honey Blaze, Romagna Big, Fantasia, Maria Aurelia, Nectaross, Stark red Gold, Venus, Sweet Red, Sweet Lady, Morsiani 90, Honey Royal, Honety Glo', Romagna Gold.

Varietà a polpa bianca: Silver King, Caldesi 2000, Nectarmagie, Silver Giant, Maillarmagic, Necta perle, Romagna 3000, Romagna red.

Art. 3

La zona di produzione della "Nettarina di Romagna" comprende il territorio della Regione Emilia Romagna atto alla coltivazione di pesche ed è così determinato:

1) Provincia di Ferrara i seguenti Comuni di Argenta, Cento, Codigoro, Massa Fiscaglia, Poggio Renatico, Portomaggiore, S.Agostino, Tresigallo, Voghiera.

2) Provincia di Bologna i seguenti Comuni di Borgo Tossignano, Budrio, Castelfiumanese, Castelguelfo, Castenaso, Fontanelice, Granarolo dell'Emilia, Imola, Medicina, Minerbio, Molinella, Mordano.

3) Provincia di Forlì i seguenti Comuni di: Bertinoro, Castrocaro Terme, Cesena, Cesenatico Dovadola, Forlì, Forlimpopoli, Gambettola, Gatteo, Longiano, Meldola, Mercato Saraceno, Modigliana, Montiano, Predappio, Roncofreddo, Sant'Arcangelo, Savignano sul Rubicone.

4) Provincia di Ravenna i seguenti Comuni di: Alfonsine, Bagnacavailo, Bagnara di Romagna, Brisignella, Casola Valsenio, Caste1 Bolognese, Cervia Conselice, Cotignola, Faenza, Fusignano, Lugo, Massalombarda, Ravenna, Riolo Terme, Russi, S.Agata sul Santerno, Solarolo.

Art. 4

I terreni idonei per la coltivazione della "Nettarina di Romagna" sono tendenzialmente di medio impasto, in alcuni casi piuttosto sciolti.
L'utilizzo dell'irrigazione, delle pratiche di concimazione e l'effettuazione delle altre pratiche colturali ed agronomiche debbono essere effettuati secondo le modalità tecniche indicate dai competenti Servizi della Regione Emilia Romagna.
I sesti di impianto utilizzabili sono quelli generalmente usati, con possibilità per i nuovi impianti di densità per ettaro fino ad un massimo 2.000 piante.
Le forme di allevamento ammesse, in volume, sono riconducibili al vaso e vasetto ritardato e sue modificazioni ; in parete le forme utilizzabili sono la Palmetta e il Fusetto e loro modificazioni.
Le pratiche colturali debbono comprendere almeno una potatura invernale e interventi di potatura al verde a seconda delle esigenze delle piante. La difesa fitosanitaria di prevalente utilizzo deve far ricorso ove possibile alle tecniche di lotta integrata o biologica.
La produzione unitaria massima è di 350 q.li ad ettaro per tutte le cultivar ammesse.
Nell'ambito di questo limite la Regione Emilia Romagna, tenuto conto dell'andamento stagionale e delle condizioni ambientali di coltivazione, fissa annualmente, entro il 31 maggio, in via indicativa, la produzione media unitaria per ciascuna cultivar prevista all' Art. 2.
La eventuale conservazione dei frutti designabili con la indicazione geografica protetta "Nettarina di Romagna" deve utilizzare la tecnica della refrigerazione. I valori di umidità e di temperatura all'interno delle celle frigorifere debbono essere idonei ad assicurare le peculiari caratteristiche di qualità.

Art. 5

La sussistenza delle condizioni tecniche di idoneità di cui al precedente Art. 4 è accertata dalla Regione Emilia Romagna.
I pescheti idonei alla produzione della "Nettarina di Romagna" sono inseriti in apposito Albo attivato, aggiornato e pubblicato ogni anno.
Copia di tale Albo viene depositata presso tutti i Comuni compresi nel territorio di produzione.

Il Ministero delle Risorse Agricole, Alimentari e Forestali indica le modalità da adottarsi per l'iscrizione, per l'effettuazione delle denunce annuali di produzione e per le certificazioni conseguenti ai fini di un corretto ed opportuno controllo della produzione riconosciuta e commercializzata annualmente con la indicazione geografica protetta.

Art. 6

La "Nettarina di Romagna" all'atto dell'immissione al consumo deve avere le seguenti caratteristiche:

a) cultivar a polpa gialla

epicarpo: glabro ;
calibro: diametro minimo 67 mm che corrisponde ad una circonferenza pari a 21 cm
tenore zuccherino: (Brix) minimo 11
sapore, forma e peso medio minimo conforme alle caratteristiche delle cultivar interessate.

b) cultivar a polpa bianca

epicarpo: glabro;
calibro: diametro minimo 67 mm che corrisponde ad una circonferenza pari a 21 cm
tenore zuccherino: (Brix) minimo 11
sapore, forma e peso medio minimo conforme alle caratteristiche delle cultivars interessate.

Art. 7

I tipi di confezioni utilizzabili, accettati in ambito comunitario, secondo le normative vigenti, sono le seguenti:
Plateaux* 30 x 40 in cartone, legno e plastica**, a uno strato;
Plateaux* 30 x 50 in cartone, legno e plastica**, a uno strato;
Plateaux* 40 x 60 in cartone, legno e plastica**, a uno strato;
Plateaux* 20 x 30 a uno strato;
Confezioni monofrutto o con più frutti sigillate (vassoi, cestini, cartoni, etc).
* I Plateaux sono imballaggi utilizzati per l'esposizione di unità di vendita ovvero di frutti singoli e/o confezioni. Per identificazione in plateaux dei prodotti IGP verrà utilizzata la bollinatura sui singoli frutti con apposito logo e con una percentuale di unità bollinate pari ad almeno il 80% del totale dei frutti presenti nella confezione.
** Plastica a perdere o a rendere tipo IFCO/STECO/CPR SYSTEM ED ALTRI.
In tutti questi casi (esclusi i plateaux) i contenitori devono essere sigillati in modo tale da impedire che il contenuto possa essere estratto senza rottura del sigillo La commercializzazione deve essere effettuata nel periodo intercorrente tra il 15 giugno e il 30 settembre di ogni anno.

Sui contenitori dovranno essere indicate in caratteri di stampa delle medesime dimensioni le diciture "Nettarina di Romagna", immediatamente seguita dalla dizione "Indicazione Geografica Protetta" e quindi dal nome della cultivar. Nel medesimo campo visivo devono comparire nome, ragione sociale ed indirizzo del confezionatore nonché il peso netto all'origine.

La dizione "Indicazione Geografica Protetta" può essere ripetuta in un'altra parte del contenitore o dell'etichetta anche in forma di acronimo "I.G.P."

L'indicazione geografica protetta "Nettarina di Romagna" né alcuna altra indicazione geografica può essere apposta su frutti che, pur essendo prodotti nella Regione Emilia Romagna non raggiungano i parametri minimi indicati all' Art. 6 del presente disciplinare, in termini di calibro e di contenuto zuccherino.

A richiesta dei produttori interessati può essere utilizzato un simbolo grafico relativo alla immagine artistica, compresa la base colorimetrica eventuale, del logo figurativo o del logotipo specifico ed univoco da utilizzare in abbinamento inscindibile con la indicazione geografica.

Deve inoltre figurare la dizione "prodotto in Italia" per le partite destinate alla esportazioni.

SCHEDA RIEPILOGATIVA

Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine

"Pesca e Nettarina di Romagna"

N° CE:

D.O.P. ( )   I.G.P. (X)

La presente scheda riepilogativa presenta ai fini informativi gli elementi principali del disciplinare.

1. **Servizio competente dello Stato membro**
   Nome: Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali
   Indirizzo: Via XX Settembre, 20 – 00187 Roma
   Tel: 06 – 46455106
   Fax: 06 – 46455306

   E-mail: saco7@politicheagricole.gov.it

2. **Associazione**
   Nome: Centro Servizi Ortofrutticoli
   Indirizzo: Via Bologna, 534 – 44040 Chiesuol del Fosso (FE)
   Tel.: 0532 904511
   Fax: 0532 904520
   E-mail: info@csoservizi.com

   Composizione: Produttori/Trasformatori (x) Altro ( ).

3. **Tipo di prodotto:**
   Classe 1.6 – Ortofrutticoli e cereali

4. **Descrizione del disciplinare:**
   (sintesi dei requisiti di cui all'art.4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006)

   4.1 Nome: "Pesca e Nettarina di Romagna"

   4.2 Descrizione:
   Pesca di Romagna:
   Varietà a polpa gialla: Maycrest, Spring Lady, Sprinbelle, Springcrest, Suncrest, RoyalGlory, Royal Gem, Dixired, Flavorcrest, Glohaven, Merril Gem Free 1, Redhaven, Royal Majestic, Royal Time, Rich Lady, Maria Marta, Summer Rich, Grenat, Elegant lady, Fayette, Royal Summer, Royal Lee, Royal Pride, Romestar, Symphonie, Mercil (o O'Henry), Zainori (o Kaweat).
   Varietà a polpa bianca: Iris Rosso, Maria Bianca, Tendresse (o Joulie), Duchessa d'Este, Rossa di San Carlo, Zaidaso o (Kewina);

La Pesca di Romagna all'atto di immissione al consumo deve avere le seguenti caratteristiche:
cultivar polpa gialla e polpa bianca :
calibro: diametro minimo 67 mm che corrisponde ad una circonferenza pari a 21 cm
tenore zuccherino: (Brix) minimo 11; epicarpo, forma e peso medio conforme alle caratteristiche delle cultivars interessate.

Nettarina di Romagna:
Varietà a polpa gialla: Early Sungrand, Maygrand, Laura, Ambra, Maillara (o Big Ben), Nectaprima, Noracila, Flavortop, Indipendence, Maria Emilia, Maria Laura, Spring Red, Weimberger, Big Top (o Zaitabo), Guerriera, Alitop, Honey Blaze, Romagna Big, Fantasia, Maria Aurelia, Nectaross, Stark red Gold, Venus, Sweet Red, Sweet Lady, Morsiani 90, Honey Royal, Honety Glo', Romagna Gold.
Varietà a polpa bianca: Silver King, Caldesi 2000, Nectarmagie, Silver Giant, Maillarmagic, Necta perle, Romagna 3000, Romagna red.

La Nettarina di Romagna all'atto di immissione al consumo deve avere le seguenti caratteristiche:
cultivar polpa gialla e polpa bianca:
calibro: diametro minimo 67 mm che corrisponde ad una circonferenza pari a 21 cm
tenore zuccherino: (Brix) minimo 11; sapore, forma e peso medio minimo conforme alle caratteristiche delle cultivar interessate.

L'elenco varietale è dovuto alla rapidissima evoluzione varietale che caratterizza le pesche e le nettarine, necessaria a rispondere sia alle esigenze agronomiche e di coltivazione sia alle esigenze qualitative.

4.3 Zona geografica:

La zona di produzione della "Pesca di Romagna" comprende il territorio della Regione Emilia Romagna atto alla coltivazione di pesche ed è così determinato:
Provincia di Ferrara: i comuni di Argenta, Cento, Codigoro, Massa Fiscaglia, Poggio Renatico, Portomaggiore, S.Agostino, Tresigallo, Voghiera.
Provincia di Bologna: i comuni di BorgoTossignano, Budrio, Casalfiumanese, Castelguelfo, Castenaso, Fontanelice, Granarolo dell'Emilia, Imola, Medicina, Minerbio, Molinella, Mordano.
Provincia di Forlì: i comuni di: Bertinoro, Castrocaro Terme, Cesena, Cesenatico, Dovadola, Forlì, Forlimpopoli, Gambettola, Gatteo, Longiano, Meldola, Mercato Saraceno, Modigliaria, Montiano, Predappio, Roncofreddo, Sant'Arcangelo, Savignano sul Rubicone.
Provincia di Ravenna: i comuni di Alfonsine, Bagnacavallo, Bagnara di Romagna, Brisignella, Casola Valsenio, Castelbolognese, Cervia, Conselice, Cotignola, Faenza, Fusignano, Lugo, Massalombarda, Ravenna, Riolo Terme, Russi, S.Agata sul Santerno, Solarolo.

4.4 Prova dell'origine:
Ogni fase del processo produttivo viene monitorata documentando per ognuna gli input e gli output. In questo modo, e attraverso l'iscrizione in appositi elenchi gestiti dalla struttura di controllo, dei produttori e dei confezionatori, nonché attraverso la denuncia tempestiva alla struttura di controllo delle quantità prodotte, è garantita la tracciabilità del prodotto. Tutte le persone, fisiche o giuridiche, iscritte nei relativi elenchi, sono assoggettate al controllo da parte della struttura di controllo.

4.5 Metodo di ottenimento:

La produzione della Pesca e Nettarina di Romagna IGP deve avvenire con tecniche tradizionali e rispettose dell'ambiente. La dimensione degli alberi deve essere determinata in vista di ottenere dei prodotti di alto livello qualitativo. Occorre effettuare almeno tre raccolte senza danneggiare il frutto. I limiti massimi sono di 2000 piante/Ha, la resa è di 35.000 Kg/ha per la Pesca e per la Nettarina. Tali rese sono correlate al fatto che le caratteristiche delle varietà e le pratiche agronomiche applicate alle pesche e alle nettarine sono molto simili, e permettono un'omogeneità di resa senza che l'aspetto qualitativo della produzione sia compromesso. Le forme, di allevamento sono: "palmetta", "fusetto", "vaso" e "vasetto ritardato".

4.6 Legame con l'ambiente geografico:

Le caratteristiche pedoclimatiche e la professionalità degli operatori della zona di produzione consentono di ottenere pesche e nettarine con aspetti qualitativi sia chimico-fisici che organolettici, commercializzate in ambito nazionale ed europeo come prodotti tipici dell'Emilia Romagna. La zona di produzione è caratterizzata dal tipico clima di pianura, seppur influenzato dalla vicinanza del Mar Adriatico. La zona di produzione è quella che nell'ambito regionale raggiunge la temperatura media più elevata, con quasi totale assenza di gelate primaverili che potrebbero danneggiare i frutti. La rilevanza della produzione delle Pesche e Nettarine di Romagna è legata non solo all' esistenza di oggettive condizioni pedo-climatiche ottimali, ma anche alla presenza di un tessuto sociale e produttivo capace di utilizzare tali risorse e di valorizzare i frutti della terra e del lavoro. Nell'area di coltivazione delle Pesche e Nettarine di Romagna è molto diffusa la presenza di associazioni di produttori, che grazie alla loro capacità organizzativa hanno insediato sul territorio centri di raccolta del prodotto assolutamente all'avanguardia dal punto di vista tecnico. Il territorio è talmente vocato alla produzione di pesche e nettarine che vi si produce circa un quarto della produzione totale italiana di settore.

4.7 Organismo di controllo:

Nome: Check Fruit – Certificazioni e Servizi nel settore Agroalimentare
Indirizzo: Via C. Boldrini, 24 Bologna 40121
Tel.: 051 6494836
Fax: 051 6494813
E-mail: customer@checkfruit.it

4.8 Etichettatura:

I tipi di confezioni utilizzabili, accettati in ambito comunitario, secondo le normative vigenti, sono le seguenti:

- Plateaux 30 x 40 in cartone, legno e plastica, a uno strato;
- Plateaux 30 x 50 in cartone, legno e plastica, a uno strato;
- Plateaux 40 x 60 in cartone, legno e plastica, a uno strato;
- Plateaux 20 x 30 a uno strato;
- Confezioni monofrutto o con più frutti sigillate (vassoi, cestini, cartoni, etc.). In tutti questi casi (esclusi i plateaux) i contenitori devono essere sigillati in modo tale da impedire che il contenuto possa essere estratto senza rottura del sigillo.

Per l'identificazione in plateaux dei prodotti IGP verrà utilizzata la bollinatura sui singoli frutti con apposito logo e con una percentuale di unità bollinate pari ad almeno l'80% del totale dei frutti presenti nella confezione.

Sulle confezioni, fatto salvo il rispetto della normativa vigente in materia dovranno figurare le diciture:

"Pesca di Romagna" o "Nettarina di Romagna" - Indicazione Geografica Protetta - e gli estremi atti ad individuare il nome, la ragione sociale, l'indirizzo del confezionatore, categoria commerciale e calibro.

10A10084

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 29 luglio 2010.

Autorizzazione alla «M.A.R. S.r.l.» di Genova ad effettuare la manutenzione/revisione di dispositivi di salvataggio.

IL CAPO REPARTO
SICUREZZA DELLA NAVIGAZIONE DEL COMANDO GENERALE DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO

Visto l'art. 3 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, recante norme sul riordino della legislazione in materia portuale, e successive modifiche ed integrazioni, che attribuisce la competenza in materia di sicurezza della navigazione al Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto;

Visto l'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica in data 3 dicembre 2008, n. 211 «Regolamento recante riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti»;

Visto il decreto dirigenziale del Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto n. 758 in data 7 luglio 2010, relativo al conferimento delle deleghe all'adozione del provvedimento finale;

Visto il decreto dirigenziale del Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto 19 aprile 2010, n. 392, relativo ai requisiti per la manutenzione e la revisione dei dispositivi di salvataggio delle navi mercantili nonché per le ditte autorizzate ad effettuare detti interventi;

Vista l'istanza presentata dalla «M.A.R.» S.r.l. in data 12 maggio 2010, tesa ad ottenere l'autorizzazione ad operare quale ditta autorizzata ai sensi del decreto dirigenziale 19 aprile 2010, n. 392;

Visto il risultato delle verifiche esperite in data 27 maggio 2010 presso la sede amministrativa sita in via Luigi Canepa, 7 D/2 - Genova, e presso la sede operativa (area tecnica) sita in via Roberto Baldini, 8 - Genova;

Decreta:

Art. 1.

Si autorizza la «M.A.R.» S.r.l. di Genova con sede amministrativa in via Luigi Canepa n. 7D/2, ad effettuare la manutenzione/revisione dei dispositivi di salvataggio di cui all'art. 2, lettera *f)*, del decreto dirigenziale 19 aprile 2010, n. 392.

Art. 2.

La «M.A.R.» S.r.l. dovrà trasmettere, su supporto magnetico, a questo Comando generale, ogni tre mesi, l'elenco delle navi soggette a manutenzione, specificando il tipo di intervento tecnico eseguito.

Art. 3.

Il Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto, ai sensi dell'art. 8, comma 5 del decreto dirigenziale 19 aprile 2010, n. 392, si riserva, in ogni tempo e a propria discrezione, di sottoporre la «M.A.R.» S.r.l. ad una ispezione occasionale.

Roma, 29 luglio 2010

Il Capo reparto
CARPINTERI

10A09967

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA SALUTE

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Suldimet 200 premiscela per alimenti medicamentosi»

Provvedimento n. 139 del 19 luglio 2010

Specialità medicinale per uso veterinario SULDIMET 200 premiscela per alimenti medicamentosi.

Confezione: A.I.C. n. 103356010 - sacco da 25 kg.

Titolare A.I.C.: Dox-Al italia s.p.a. con sede in Largo Donegani, 2 - 20121 Milano - codice fiscale n. 02117690152.

Oggetto del provvedimento: Revisione dei medicinali per uso veterinario (D.M. 4 marzo 2005) - Modifica tempo di attesa.

Si autorizza, per la specialità veterinaria indicata in oggetto, la modifica relativa al tempo di attesa di carne e visceri dei suini fino a 6 mesi di età, da 14 a 19 giorni.

L'adeguamento degli stampati delle confezioni già in commercio deve essere effettuato entro sessanta giorni.

Efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

10A10026

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Aviochina»

Provvedimento n. 140 del 21 luglio 2010

Specialità medicinale per uso veterinario AVIOCHINA, nella confezione: flacone da 120 ml soluzione al 3,44% - A.I.C. n. 101526022.

Titolare A.I.C.: Ceva Vetem S.p.A. con sede legale in via Colleoni, 15 - 20041 Agrate Brianza (Milano) cod. fisc. n. 09032600158;

Oggetto: variazione tipo IA: modifica delle disposizioni in materia accordi di rilascio dei lotti e controllo della qualità del prodotto finito. Sostituzione o aggiunta di un produttore responsabile del rilascio dei lotti incluso il controllo dei lotti.

È autorizzata la variazione Tipo IA relativa alla specialità medicinale per uso veterinario indicata in oggetto concernente l'aggiunta di un nuovo sito produttivo responsabile del rilascio e del controllo dei lotti. La nuova officina responsabile del rilascio e del controllo dei lotti è la seguente: Cava Santè Animale - Z.I. De Tres le Bois - 22600 Loudeac (Francia), in aggiunta al sito attualmente autorizzato Vetem S.p.A. - Porto Empedocle (Agrigento).

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla data di scadenza.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

10A10027

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Aviochina»

Provvedimento n. 141 del 21 luglio 2010

Specialità medicinale per uso veterinario AVIOCHINA, nella confezione:

scatola con 20 buste da 5g - A.I.C. n. 101526034.

Titolare A.I.C.: Ceva Vetem S.p.A. con sede legale in via Colleoni 15, 20041, Agrate Brianza (Milano) cod. fisc. n. 09032600158.

Oggetto: variazione tipo IA: modifica delle disposizioni in materia accordi di rilascio dei lotti e controllo della qualità del prodotto finito. Sostituzione o aggiunta di un produttore responsabile del rilascio dei lotti incluso il controllo dei lotti.

È autorizzata la variazione Tipo IA relativa alla specialità medicinale per uso veterinario indicata in oggetto concernente l'aggiunta di un nuovo sito produttivo responsabile del rilascio e del controllo dei lotti. La nuova officina resposabile del rilascio e del controllo dei lotti è: Cava Santè Animale - Z.I. De Tres le Bois - 22600 Loudeac (Francia), in aggiunta al sito attualmente autorizzato Vetem S.p.A. - Porto Empedocle (Agrigento).

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla data di scadenza.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dal giorno di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

10A10025

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Parere inerente la richiesta di modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Vin Santo di Montepulciano».

Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164;

Esaminata la domanda presentata dal Consorzio del Vino Nobile di Montepulciano intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione dei vini a Denominazione di Origine Controllata «Vin Santo di Montepulciano»;

Visti il parere favorevole della Regione Toscana sull'istanza di cui sopra;

Ha espresso, nella riunione del 6 e 7 luglio 2010, presenti i funzionari della Regione Toscana, parere favorevole al suo accoglimento, proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto ministeriale, il disciplinare di produzione secondo il testo annesso al presente parere.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di disciplinare di produzione, in regola con le disposizione contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche ed integrazioni, dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini -, via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma - entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della citata proposta di disciplinare di produzione.

ANNESSO

Proposta di disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Vin Santo di Montepulciano».

Art. 1.

La denominazione di origine controllata «Vin Santo di Montepulciano» è riservata al vino che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

La denominazione di origine controllata «Vin Santo di Montepulciano» può essere integrata dalle specificazioni Riserva e Occhio di Pernice.

Art. 2.

La denominazione di origine controllata «Vin Santo di Montepulciano» e le sue specificazioni «riserva» e «occhio di pernice» sono riservate ai vini ottenuti dalle uve provenienti dai vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione varietale:

«Vin Santo di Montepulciano», «Vin Santo di Montepulciano» riserva:

Malvasia bianca, Grechetto bianco (localmente detto Pulcinculo), Trebbiano toscano, da soli o congiuntamente minimo 70%.

Possono concorrere altri vitigni complementari a bacca bianca per un massimo del 30% idonei alla coltivazione nella Regione Toscana. Sono esclusi i vitigni aromatici.

«Vin Santo di Montepulciano» Occhio di pernice:

Sangiovese (denominato a Montepulciano Prugnolo Gentile) minimo 50%; altri vitigni idonei alla coltivazione nella Regione Toscana da soli o congiuntamente fino ad un massimo del 50%.

I vitigni idonei alla coltivazione nella Regione Toscana, come sopra richiamato, sono quelli iscritti nel registro nazionale delle varietà di vite per uve da vino approvato con decreto ministeriale 7 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 242 del 14 ottobre 2004, e da ultimo aggiornato con decreto ministeriale 29 maggio 2010.

Art. 3.

La zona di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Vin Santo di Montepulciano», «Vin Santo di Montepulciano» riserva,«Vin Santo di Montepulciano» Occhio di pernice, corrisponde al territorio amministrativo del comune di Montepulciano con esclusione della fascia pianeggiante (Valdichiana) delimitata da due linee. La prima linea partendo dall'incrocio della linea ferroviaria Siena-Chiusi con il confine comunale di Montepulciano nei pressi del podere «Confine», segue ininterrottamente il confine di Montepulciano fino a raggiungere la suddetta ferrovia a nord della stazione ferroviaria di Montallese. Detto confine segue quindi la suddetta linea ferroviaria fino al punto di partenza. L'altra linea partendo dal punto in cui il confine comunale interseca la strada delle Chianacce a quota 251, percorre, procedendo in senso orario, il suddetto confine comunale tino ad incontrare la strada padule a quota 253; segue quindi la predetta strada fino al bivio con la strada vicinale delle fornaci con la quale si identifica fino all'innesto con la strada Lauretana per Valiano; la percorre verso ovest, per breve tratto, raggiunge la strada delle Chianacce che segue fino a raggiungersi con il punto di partenza.

Art. 4.

La resa massima di uva per ettaro in coltura specializzata per il Vin Santo Occhio di Pernice non deve superare 8 t/ha.

La resa massima di uva per ettaro in coltura specializzata per il Vin Santo di Montepulciano e Vin Santo di Montepulciano Riserva non deve superare 10 t/ha.

Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Vin Santo di Montepulciano»devono essere riportati nei limiti di cui sopra purché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermi restando i limiti resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi. Per i nuovi impianti ed i reimpianti le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini «Vin Santo di Montepulciano» devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, alte a conferire alle uve, al mosto ed al vino derivati le specifiche caratteristiche di qualità.

Sono pertanto da considerarsi idonei ai fini dell'iscrizione all'albo dei vigneti unicamente i terreni collinari di giacitura e orientamento adatti, i cui terreni siano ubicati ad una altitudine non superiore a 600 mt. s.l.m. e non inferiore a 250 ml. s.l.m. (sesti d'impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o, comunque, atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino).

I vigneti impiantati dopo l'entrata in vigore del disciplinare approvato con decreto 21 ottobre 1996 dovranno avere la densità d'impianto di minimo 3.300 ceppi per ettaro.

È vietata ogni pratica di forzatura.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione di conservazione e di invecchiamento obbligatorio di vini di cui art. 2 devono essere effettuate all'interno del territorio amministrativo del comune di Montepulciano.

Sono tuttavia consentite su autorizzazione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali – Comitato Nazionale per la Tutela e la Valorizzazione delle Denominazioni di Origine e delle Indicazioni Geografiche Tipiche dei Vini – previa istruttoria della Regione Toscana e parere favorevole del Consorzio di tutela del Vino Nobile di Montepulciano l'appassimento delle uve, la vinificazione e l'invecchiamento fuori zona di produzione per le aziende che abbiano, almeno a far data dal 1° luglio 1980 le strutture di vinificazione in prossimità del confine comunale di Montepulciano e comunque a distanza non superiore a m. 3.800 in linea d'aria e che abbiano almeno un vigneto dal quale proviene l'uva iscritto da almeno cinque anni, a fare data dal 21 ottobre 1996, agli albi di competenza.

Le operazioni di imbottigliamento devono essere effettuate in provincia di Siena.

La resa massima dell'uva in vino finito alla fine del periodo di invecchiamento non deve essere superiore al 35 % dell'uva fresca.

Le uve provenienti dai vigneti iscritti all'albo del «Chianti» d.o.c.g., all'albo del «Vino Nobile di Montepulciano» d.o.c.g., all'albo del «Rosso di Montepulciano» d.o.c. e all'albo del «Valdichiana» d.o.c., possono essere destinate alla produzione dei vini «Vin Santo di Montepulciano» d.o.c., «Vin Santo di Montepulciano» riserva d.o.c. e «Vin Santo di Montepulciano» Occhio di pernice d.o.c., qualora i produttori interessati optino in tutto o in parte per tali rivendicazioni in sede di denuncia annuale delle uve e del vino come previsto dalle normative vigenti in materia.

Nella vinificazione dei vini a d.o.c. «Vin Santo di Montepulciano» sono ammesse soltanto le pratiche enologiche atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche. In particolare il tradizionale metodo di vinificazione prevede quanto appresso:

le uve dovranno essere raccolte eseguendo una accurata cernita e messe ad appassire in locali idonei;

è ammessa una parziale disidratazione con aria ventilata e il loro contenuto zuccherino deve raggiungere dopo l'appassimento almeno il 28 % per il «Vin Santo di Montepulciano» d.o.c, e almeno il 33 % per il «Vin Santo di Montepulciano» doc riserva e Occhio di Pernice;

l'uva deve essere ammostata non prima del 1° dicembre dell'anno di raccolta per il «Vin Santo di Montepulciano»; del 1° gennaio dell'anno successivo per il «Vin Santo di Montepulciano» riserva; e «Vin Santo di Montepulciano» Occhio di pernice;

la conservazione e l'invecchiamento devono avvenire in recipienti in legno di capacità non superiore a 300 litri per il «Vin Santo di Montepulciano»; in caratelli di capacità non superiore a 125 litri per il «Vin Santo di Montepulciano» riserva; in caratelli di capacità non superiore a litri 75 per il «Vin Santo di Montepulciano» Occhio di pernice;

il periodo di invecchiamento minimo in legno dovrà essere di anni tre per il «Vin Santo di Montepulciano», anni cinque per il «Vin Santo di Montepulciano» riserva, anni sei per il «Vin Santo di Montepulciano» Occhio di pernice».

Art. 6.

I vini a denominazione di origine controllata «Vin Santo di Montepulciano» all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

«Vin Santo di Montepulciano»:

colore: dal giallo dorato all'ambrato intenso;

odore: profumo intenso etereo caratteristico di frutta matura;

sapore: ampio e vellutato, con intensa rotondità.

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 17% vol di cui almeno 2% da svolgere;

estratto non riduttore minimo: 20 g/l;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

acidità volatile: massimo 40 milliequivalenti per litro;

«Vin Santo di Montepulciano» riserva:

colore: dal giallo dorato all'ambrato più o meno intenso in relazione alla sua concentrazione zuccherina;

odore: profumo intenso etereo caratteristico di frutta matura;

sapore: ampio e vellutato, con intensa rotondità;

titolo alcolometrico volumico totale minimo 20% vol di cui minimo 3,5 % da svolgere;

estratto non riduttore minimo: 22 g/l;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

acidità volatile: massimo 40 milliequivalenti per litro;

«Vin Santo di Montepulciano» Occhio di pernice:

colore: tra ambrato e topazio con ampia unghia rossiccia che si fa marrone con l'età e consistenza in relazione alla sua concentrazione zuccherina;

odore: profumo intenso, ricco, complesso, di frutta matura e altre sfumature;

sapore: fine, persistente, con retrogusto dolce;

titolo alcolometrico volumico totale minimo 21% di cui minimo 4% da svolgere;

estratto non riduttore minimo: 25 g/l;

acidità totale minimo: 4,5 g/l;

acidità volatile: massimo 40 milliequivalenti per litro.

Il Vin Santo di Montepulciano doc, in tutte le tipologie, dovrà avere un titolo di alcol svolto minimo 12% vol.

Art. 7.

Alle denominazioni di origine controllata di cui all'art. 2 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare ivi compresi gli aggettivi «extra», «fine», «scelto», «selezionato» e similari. È consentito tuttavia l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.

Il vino a denominazione dì origine controllata «Vin Santo di Montepulciano» deve essere immesso al consumo esclusivamente in bottiglie di tipo bordolese o similari di capacità non superiore a 0,750 litri con l'uso esclusivo di tappo di sughero raso bocca.

Nell'etichettatura del vino a denominazione di origine controllata «Vin Santo di Montepulciano» l'indicazione dell'annata di produzione delle uve è obbligatoria.

10A10024

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Comunicato di rettifica relativo all'estratto della determinazione n. 1824 del 20 luglio 2010 recante l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Levocetirizina DOC Generici».

Nell'estratto della determinazione 1824/2010 del 20 luglio 2010 relativa al medicinale per uso umano LEVOCETIRIZINA DOC Generici pubblicato nel supplemento ordinario n. 178 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 180 del 4 agosto 2010 vista la documentazione agli atti di questo ufficio si ritiene opportuno rettificare quanto segue:

dove è scritto:

Indicazioni terapeutiche, Levocetirizina è indicata per:

il sollievo dei sintomi dell'orticaria cronica idiopatica,

leggasi:

Indicazioni terapeutiche, Levocetirizina è indicata per:

il sollievo dai sintomi nasali e oculari della rinite allergica stagionale e perenne;

il sollievo dai sintomi dell'orticaria cronica idiopatica.

10A10123

Comunicato di rettifica relativo all'estratto della determinazione n. 1546 del 2 febbraio 2010 recante l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Levocetirizina EG».

Nell'estratto della determinazione 1546 del 2 febbraio 2010 relativa al medicinale per uso umano LEVOCETIRIZINA EG pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 37 del 15 febbraio 2010 vista la documentazione agli atti di questo ufficio si ritiene opportuno rettificare quanto segue:

dove è scritto:

Indicazioni terapeutiche, Levocetirizina è indicata per:

sollievo dai sintomi dell'orticaria cronica idiopatica,

leggasi:

Indicazioni terapeutiche, Levocetirizina è indicata per:

il sollievo dai sintomi nasali e oculari della rinite allergica stagionale e perenne;

il sollievo dai sintomi dell'orticaria cronica idiopatica.

10A10124

COMMISSIONE PER LA VALUTAZIONE, LA TRASPARENZA E L'INTEGRITÀ DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

Indirizzi in materia di parametri e modelli di riferimento del Sistema di misurazione e valutazione della performance.

Si comunica che, con delibera n. 89/2010 del 29 luglio 2010, la commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche ha approvato gli «Indirizzi in materia di parametri e modelli di riferimento del sistema di misurazione e valutazione della performance» (articoli 13, comma 6, lett. *d)* e 30, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150).

Il testo della delibera è pubblicato sul sito della commissione www.civit.it, nella sezione denominata «Delibere».

10A10122

REGIONE TOSCANA

Approvazione dell'ordinanza n. 24 del 6 agosto 2010

Il presidente della Regione Toscana nominato Commissario delegato ai sensi dell'art. 5, legge n. 225/1992 con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3800 del 6 agosto 2009, in relazione allo stato di emergenza dichiarato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 luglio 2009 e prorogato fino al 31 dicembre 2010 con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 dicembre 2009 per la grave situazione determinatasi a seguito dell'esplosione e dell'incendio verificatisi in data 29 giugno 2009 nella stazione ferroviaria di Viareggio, in provincia di Lucca;

Rende noto:

che con propria ordinanza n. 24 del 6 agosto 2010 ha provveduto al rimborso delle organizzazioni di volontariato per il soccorso socio-sanitario svolto in occasione del disastro ferroviario;

che l'ordinanza è disponibile sul sito web http://web.rete.toscana.it/attinew/ della Regione Toscana, sotto il link «atti del presidente» e sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 37del 13 agosto 2010 - Parte prima.

10A10349

ITALO ORMANNI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2010-GU1-193) Roma, 2010 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sul sito www.ipzs.it, al collegamento rete di vendita (situato sul lato destro della pagina).**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2010 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 257,04)	- annuale	€ **438,00**
	(di cui spese di spedizione € 128,52)	- semestrale	€ **239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 132,57)	- annuale	€ **309,00**
	(di cui spese di spedizione € 66,28)	- semestrale	€ **167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 383,93)	- annuale	€ **819,00**
	(di cui spese di spedizione € 191,46)	- semestrale	€ **431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 264,45)	- annuale	€ **682,00**
	(di cui spese di spedizione € 132,22)	- semestrale	€ **357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla ***Gazzetta Ufficiale*** - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2010.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)	- annuale	€ **295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,20)	- semestrale	€ **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)	- annuale	€ **85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60)	- semestrale	€ **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.